



RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Care colleghe e colleghi Presidenti,

in queste settimane in cui la crisi morde ancora di più il Paese e gli architetti italiani, in cui è cambiato il Governo, in cui si chiedono a noi come a tutti i cittadini sacrifici per raddrizzare la finanza pubblica, noi stiamo per affrontare un passaggio molto importante in cui dobbiamo rappresentare con dignità e coraggio i 150 mila architetti italiani che, in quanto eletti, rappresentiamo.

La Riforma delle Professioni è ormai una legge italiana, con le sue luci e le sue ombre: solo la necessità di regolamentazione ne sta differendo l'entrata in vigore, che dovrà essere entro e non oltre il 13 agosto 2012 per le norme in contrasto coi principi della L. 148/2011 e comunque in un testo unico definitivo entro fine anno. Il risultato ottenuto forse è imperfetto ma comunque buono, essendo riusciti a emendare, in zona cesarini, l'art. 5 bis che dava il potere al Governo di cancellare tutto se entro il 13 agosto lui stesso non avesse regolamentato le professioni liberali. Il nostro obbiettivo, ora, è avere, entro l'estate, un nuovo ordinamento chiaro e innovativo, perché il lavoro da fare per attuarlo sarà difficile e impegnativo.

La riforma è una opportunità

Ma la Riforma è una vessazione o una opportunità per rilanciare il nostro mestiere e le sue regole? Dalla volontà, intelligenza e passione messa dai vostri delegati nelle Commissioni istituite per delineare le linee del nuovo Ordinamento emerge in modo lampante come tutti noi riteniamo che questa riforma sia davvero un'opportunità per fare sì che le regole del mestiere siano finalmente adeguate al mondo in cui viviamo.

Nelle prossime settimane, come richiesto dalla legge, il Consiglio Nazionale dovrà impostare il nuovo Ordinamento tenendo conto delle linee programmatiche espresse dalla Conferenza, confrontarlo con quello delle altre professioni, in particolare quelle tecniche, verificarlo con l'Autorità di Vigilanza alla Concorrenza e infine proporlo al Governo per il Decreto: dovremo fare tutto ciò con grande tempestività, per non dare spazio a chi vorrebbe costringerci oltre i suddetti termini "di scadenza".

Dal nostro lavoro dev'essere chiaro non solo che non siamo una "casta", ma che crediamo ed agiamo perché le regole del mestiere di architetto siano innanzitutto una garanzia per i cittadini e l'ambiente.

Dall'esame del lavoro delle Commissioni, peraltro, non appaiono divergenze particolari sui singoli elementi della Riforma, se non su dettagli pur importanti ma non decisivi; viceversa è emersa chiara la preoccupazione generale su tre temi cruciali: la questione delle province, delle tariffe e delle società.





Gli ordini provinciali e le Regioni

Sulla prima, personalmente, non considero all'ordine del giorno una rivisitazione della distribuzione territoriale degli Ordini né credo si andrà realmente all'abolizione dell'istituto provinciale; ritengo invece importante "istituzionalizzare" il ruolo dei coordinamenti regionali, non per sottrarre competenze agli Ordini provinciali ma per dare forza di legge – senza rivoluzioni – a Federazioni e Consulte che da anni lavorano egregiamente, come hanno ancora dimostrato anche in questa fase; so bene che alcune, poche, Federazioni in questo momento hanno problemi di unità ma, francamente, non credo che si possa rallentare un processo coerente con l'evoluzione del Paese e efficiente nella nostra realtà a causa di dissidi legittimi ma legati alla contingenza.

Le tariffe

Pur sapendo che i minimi sono stati aboliti da anni, la questione delle tariffe è e rimane il problema, almeno nell'inconscio collettivo dei nostri iscritti e le vicende di Groupon e dei ribassi folli nelle gare pubbliche – per i quali stiamo rivolgendoci all'antitrust perché intervenga – sembrano dimostrare come l'assenza di regole porti alle truffe e ad un evidente abbassamento della qualità professionale.

Se è chiaro che non ci sono le condizioni politiche né sociali per tornare indietro, ci sono però le condizioni giuridiche per rilanciare il tema prendendolo per il verso giusto: la garanzia per il cittadino che, nella prestazione di un architetto, a fronte di un corrispettivo corrisponda un'adeguata quantità e qualità del lavoro. Perciò abbiamo già richiesto a Unioncamere la disponibilità a realizzare con noi, anche con il Coordinamento dei Consumatori, un prezzario della progettazione che sia di riferimento per gli utenti che vogliono capire quale sia il costo medio della progettazione, Direzione dei Lavori, ecc.

Le società professionali

Infine le società: la norma, come sapete, è stata malamente corretta in fase di approvazione ma ci sono ancora spazi in via regolamentare per riportare le società a quella forma peculiare che ne fa "società professionali", sul modello europeo, che debbono essere rappresentate e amministrare esclusivamente da iscritti agli Albi, tenuto conto che le società medesime saranno iscritte ad una sezione speciale dell'Albo e deontologicamente controllate.

Ma la deontologia rimane il cuore della riforma

L'etica professionale rimane il cuore della Riforma che vogliamo realizzare: un cambio di approccio importante, per rispondere a una richiesta chiara che viene dalla società. Infatti se non è vero che non svolgiamo correttamente i nostri compiti deontologici (i



numeri ci dicono che siamo in linea con le condanne penali in Italia e non si capisce perché i professionisti dovrebbero essere più disonesti degli altri), è pur vero che la vetustà del nostro ordinamento pre-costituzionale fa sì che i codici etici abbiano ancor oggi un approccio che era adatto ad una comunità culturalmente elitaria di pochi architetti.

Nel ridisegnare le norme e l'ordinamento, invece, dobbiamo mettere esplicitamente al centro il nostro ruolo di garanti dei diritti dei cittadini e dell'ambiente, prima di ogni regola sui rapporti con il committente o tra colleghi. Solo così la comunità degli architetti potrà ritrovare quella stima da parte del Paese che ha perso, in parte ingiustamente ma in parte per non avere saputo adeguare le proprie regole alla contemporaneità e alle richieste della società.

Non bisogna perciò preoccuparsi del ruolo dei nuovi collegi disciplinari: Montesquieu scriveva della necessità di separare i poteri nello *Spirito delle leggi* nel 1748 ... siamo noi in grave ritardo. Con la riforma il potere giudiziario, pur in seno agli Ordini, sarà separato da quello esecutivo, come in ogni buona comunità democratica.

I cittadini hanno tutti i diritti di sentirsi garantiti, tanto quanto i nostri iscritti.

L'attuazione della riforma

L'attuazione della riforma sarà la vera sfida dei prossimi mesi ed anni, perché comporta un nuovo impegno, una diversa organizzazione, e un lavoro sinergico e coordinato. Perciò il ruolo della Conferenza e della Delegazione Regionale sarà ancor più importante, così come sarà centrale la nostra capacità di lavorare in collaborazione con altri.

Con le altre professioni tecniche, anche in sede locale, perché il modello societario interprofessionale ci invita a una collaborazione stretta nella quale, finalmente, affrontare il problema delle competenze e cercare di risolverlo assieme.

Con le Università, che ho incontrato pochi giorni fa, perché sul tirocinio, l'esame di Stato e la formazione dovremo disegnare assieme percorsi nuovi e adatti alla realtà dei mercati e della società contemporanea.

Con le Camere di Commercio, con cui coordineremo le questioni afferenti alle società ma anche, come già detto, di un prezzario di riferimento per i cittadini.

Il Consiglio Nazionale è chiamato dalla Legge a svolgere un ruolo di indirizzo e coordinamento e già stiamo ri-progettando organizzazione e bilanci per affrontare la sfida, ma è evidente che saranno gli Ordini i protagonisti dell'attuazione della Riforma. I grandi Ordini ne hanno le risorse ma dovranno affrontare la gestione del grande numero degli iscritti; i piccoli, viceversa, soffriranno le carenze economiche e organizzative dovute a bilanci magri.

Il nostro dovere sarà quello di assistere tutti con lo scopo comune di fare sì che i cittadini e gli architetti trovino nel nostro sistema di rappresentanza un servizio trasparente e efficiente.



Una nuova relazione con la politica

Il percorso di questi mesi ci ha insegnato ad avere un nuovo rapporto con la politica, da intendere in senso ampio, non limitato ai corridoi parlamentari. La percezione pubblica negativa del sistema degli Ordini non deriva dalla "forma" delle nostre istituzioni – di cui pochi sanno che sono democraticamente elette – bensì dall'agire passato dei rappresentanti che, guardando prima all'interesse della categoria che a quello dei cittadini e dell'ambiente, legittimamente credevano che l'attività di pura lobby politica potesse risolvere i problemi.

Il radicale cambiamento delle relazioni tra politica e società ha messo in crisi anche il nostro sistema e, fatti salvi i principi della riforma, la vera innovazione sta nella nostra capacità di relazionarsi con tutti i soggetti sociali che muovono l'Italia.

Per questo, senza pregiudizi ideologici o politici, abbiamo aperto confronti e relazioni con il mondo politico, imprenditoriale, sindacale, ambientalista, ecc; abbiamo incontrato Confindustria e siamo entrati negli Stati Generali delle Costruzioni; abbiamo incontrato tutti i partiti e aperto relazioni stabili con singoli parlamentari su temi specifici; abbiamo varato iniziative con Legambiente e con Unioncamere; abbiamo incontrato e cominciato un percorso comune con le Facoltà di Architettura e con le riviste di settore; collaboriamo, discutiamo e incontriamo i Ministeri, le autorità, gli uffici della P.A.

A tutti quanti proponiamo progetti, diamo disponibilità, chiediamo collaborazione; a tutti quanti illustreremo presto il nostro progetto per lo sviluppo del Paese che raccoglie le idee e le proposte di questi mesi, convinti sempre che se vogliamo che la pubblica opinione ci giudichi positivamente dobbiamo offrire a loro un progetto sostenibile e innovativo.

E' per questo che vi annuncio che a fine aprile del 2012 all'Auditorium del Salone del Mobile di Milano, in contemporanea col salone, convocheremo il I Forum dell'Architettura Italiana dove tutto il mondo dell'architettura - gli Ordini, le Facoltà, le Fondazioni, le Associazioni, le riviste, le professioni affini, i costruttori, i centri di ricerca, ecc - per la prima volta assieme, discuterà quale progetto proporre agli italiani per il futuro sostenibile delle loro città.

Perché la riforma delle professioni senza essere capaci di mostrare quale sia lo scopo primo del nostro mestiere sarebbe sterile.

Vi ringrazio dell'attenzione e del lavoro che state facendo: da domani a noi tocca l'onere e la responsabilità di fare delle vostre e nostre idee le nuove regole del mestiere di architetto.

Leopoldo Freyrie



VADEMECUM SULLA RIFORMA DELLA PROFESSIONE

Cos'è la riforma delle professioni?

E' una iniziativa del Governo Berlusconi in attuazione delle indicazioni date dalla Commissione Europea nel 2004 e considerata utile come politica di sviluppo del Paese.

La riforma delle professioni è legge?

Sì, è stata inserita in tre diversi provvedimenti di legge. Il primo è stato il DL 138/2011 poi diventato Legge 148/2011 (art. 3); il secondo è la Legge di Stabilità 183/2011 (art.10); il terzo è il D.L. 201/2011, il c.d. "Decreto salva Italia" (art. 33).

Perciò si applica subito?

No, per quanto riguarda le professioni la legge prevede l'applicazione entro il 13 agosto 2012, mediante regolamenti di iniziativa governativa emessi con Decreto del Presidente della Repubblica.

La riforma delle professioni è una rivoluzione del nostro mestiere e delle sue regole?

No, la riforma corregge e integra gli ordinamenti professionali per adeguarli ad alcuni principi richiesti dalla Commissione Europea, al pari di tutte le altre professioni regolamentate in Italia e nel resto d'Europa.

Con la riforma delle professioni è ancora necessario laurearsi e fare l'esame di Stato?

Sì, la riforma conferma che è necessario laurearsi in architettura e fare l'Esame di Stato, essendo sancito dalla Costituzione italiana all'art. 33, "...per l'abilitazione all'esercizio professionale".

La riforma considera l'attività professionale di architetto come una qualunque attività economica?

No, la Legge afferma che "l'accesso alla professione e' libero e il suo esercizio e' fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista" perciò la professione di architetto, pur essendo considerata dal Trattato europeo come un'attività d'impresa, mantiene una sua specificità perché considerato un mestiere in cui dev'essere salvaguardato l'interesse pubblico.

Cosa cambia, allora, con la riforma?

A tutela degli utenti, vengono introdotti alcuni obblighi per i professionisti e vengono abrogate alcune limitazioni in relazione al "mercato". La peculiarità e il valore di questi cambiamenti si potranno misurare solo con i regolamenti.





Quali nuovi obblighi saranno introdotti?

Gli obblighi saranno quattro:

il tirocinio obbligatorio per poter fare l'Esame di Stato, in cui il tirocinante ha diritto di essere pagato con un "equo compenso di tipo indennitario", e con una durata non superiore a diciotto mesi;

l'obbligo per i professionisti di seguire corsi di formazione continua permanente;

l'obbligo per i professionisti di avere e esibire ai clienti un'assicurazione di responsabilità civile professionale;

l'obbligo di redigere con i clienti, contratti scritti rendendo noto "il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico."

Cosa succede se non l'obbligo non viene rispettato?

Le norme deontologiche dovranno prevedere delle pene disciplinari, che saranno applicate dai nuovi Collegi Disciplinari che si dovranno istituire e saranno composti da persone diverse da quelle che ricoprono la carica di Consigliere dell'Ordine Provinciale o del Consiglio Nazionale.

Quali "limitazioni" verranno invece tolte?

La tariffa professionale, di cui l'obbligo a non andare sotto i minimi era già stato abolito con il Decreto "Bersani" nel 2007, non costituirà un riferimento obbligatorio per la contrattazione, che è libera, salvo laddove lo chieda il Giudice in caso di contenzioso. La tariffa potrà comunque essere liberamente e discrezionalmente utilizzata da ciascun iscritto come parametro e termine di raffronto per pattuire il compenso con il cliente al momento del conferimento dell'incarico professionale.

In secondo luogo si potranno formare Società Professionali, il cui divieto era stato abolito con il decreto suddetto, ma mai regolamentate. Per ora, in attesa di regolamentazione, la Legge indica che possono essere fondate nelle diverse forme previste dal Codice Civile (Snc, Srl, ecc), anche con l'ammissione di soci non iscritti all'Albo. La società è invece iscritta all'Albo e sottoposta alle norme disciplinari. Rimangono possibili, naturalmente, le altre forme storiche di esercizio professionale: singolo, associato e in cooperativa.

Infine vengono tolte le limitazioni alla pubblicità che, nel caso degli architetti, erano già state tolte nel 2007 su richiesta dell'Antitrust recependole all'interno delle norme di deontologia all'articolo 41.

Che ruolo avranno gli Ordini nell'applicazione della Riforma?

Il Consiglio Nazionale dovrà redigere le nuove norme deontologiche che dovranno essere approvate dal Ministero della Giustizia e verificate dall'Antitrust; inoltre il Consiglio Nazionale dovrà regolamentare la Formazione Continua Permanente e potrà fare convenzioni per l'assicurazione obbligatoria e per il Tirocinio professionale.

Gli Ordini provinciali dovranno verificare e validare l'effettiva applicazione delle norme su ogni nuovo aspetto della Riforma



Decreto-Legge 13 agosto 2011, n. 138 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" (GURI 13.8.2011 n.188) convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 (in GURI 16.9.2011 n. 216).

Testo aggiornato con le disposizioni contenute nella Legge 12 novembre 2011, n. 183 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012), e nel Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, nel testo approvato dalla V Commissione Bilancio della Camera dei Deputati in data 13.12.2011.

(il testo tra parentesi è stato aggiunto o modificato in sede di conversione; il testo in grassetto e corsivo è stato approvato nella Legge di Stabilità 2012 e nel DL. 201/2011)

Art. 3

Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche

1. ((...)) Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di:

- a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;
- b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;
- c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale;
- d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;
- e) disposizioni ((relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero)) che ((comunque)) comportano effetti sulla finanza pubblica.

2. Il comma 1 costituisce principio fondamentale per lo sviluppo economico e attua la piena tutela della concorrenza tra le imprese.

3. Sono in ogni caso soppresse, alla scadenza del termine di cui al comma 1, le disposizioni normative statali incompatibili con quanto disposto nel medesimo comma, con conseguente diretta applicazione degli istituti della segnalazione di inizio di attività e dell'autocertificazione con controlli successivi. Nelle more della decorrenza del predetto termine, l'adeguamento al principio di cui al comma 1 può avvenire anche attraverso gli strumenti vigenti di semplificazione normativa. ((Entro il 31 dicembre 2012 il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con i quali vengono individuate le disposizioni abrogate per effetto di quanto disposto nel presente comma ed è definita la disciplina regolamentare della materia ai fini dell'adeguamento al principio di cui al comma 1)).

4. L'adeguamento di Comuni, Province e Regioni all'obbligo di cui al comma 1 costituisce elemento di valutazione della virtuosità dei predetti enti ai sensi dell'art. 20, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

5. Fermo restando l'esame di Stato di cui ((all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione)) per l'accesso alle professioni regolamentate, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. **(Con**

decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi):

a) l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, è consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico ((, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana,)) e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell'attività in forma societaria, della sede legale della società professionale;

b) previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione;

c) la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante dovrà essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l'accesso al mondo del lavoro, **la durata del tirocinio non potrà essere superiore a diciotto mesi** e potrà essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;

d) il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia;

e) a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti;

f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;

g) la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.

5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i principi di cui al comma 5, lettere da a) a g), sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012.

5-ter. Il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvede a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto del comma 5-bis, in un testo unico da emanarsi ai sensi dell'articolo 17-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

6. Fermo quanto previsto dal comma 5 per le professioni, l'accesso alle attività economiche e il loro esercizio si basano sul principio di libertà di impresa.

7. Le disposizioni vigenti che regolano l'accesso e l'esercizio delle attività economiche devono garantire il principio di libertà di impresa e di garanzia della concorrenza. Le disposizioni relative all'introduzione di restrizioni all'accesso e all'esercizio delle attività economiche devono essere oggetto di interpretazione restrittiva ((, fermo in ogni caso quanto previsto al comma 1 del presente articolo)).

8. Le restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche previste dall'ordinamento vigente sono abrogate quattro mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto ((, fermo in ogni caso quanto previsto al comma 1 del presente articolo)).

9. Il termine "restrizione", ai sensi del comma 8, comprende:

a) la limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una attività economica in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica attraverso la concessione di licenze o autorizzazioni amministrative per l'esercizio, senza che tale numero sia determinato, direttamente o indirettamente sulla base della popolazione o di altri criteri di fabbisogno;

b) l'attribuzione di licenze o autorizzazioni all'esercizio di una attività economica solo dove ce ne sia bisogno secondo l'autorità amministrativa; si considera che questo avvenga quando l'offerta di servizi da parte di persone che hanno già licenze o autorizzazioni per l'esercizio di una attività economica non soddisfa la domanda da parte di tutta la società con riferimento all'intero territorio nazionale o ad una certa area geografica;

c) il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area;

d) l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio ((...)) di una attività economica;

e) il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche;

f) la limitazione dell'esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti;

g) la limitazione dell'esercizio di una attività economica attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore;

h) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi, indipendentemente dalla determinazione, diretta o indiretta, mediante l'applicazione di un coefficiente di profitto o di altro calcolo su base percentuale;

((i))) l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta.

10. Le restrizioni diverse da quelle elencate nel comma 9 precedente possono essere revocate con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, emanato su proposta del Ministro competente entro quattro mesi

dall'entrata in vigore del presente decreto ((, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 1 del presente articolo)).

11. Singole attività economiche possono essere escluse, in tutto o in parte, dall'abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del comma 8; in tal caso, la suddetta esclusione, riferita alle limitazioni previste dal comma 9, può essere concessa, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita ((l'Autorità garante della concorrenza e del mercato)), entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, qualora:

a) la limitazione sia funzionale a ragioni di interesse pubblico ((, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana));

b) la restrizione rappresenti un mezzo idoneo, indispensabile e, dal punto di vista del grado di interferenza nella libertà economica, ragionevolmente proporzionato all'interesse pubblico cui è destinata;

c) la restrizione non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, nel caso di società, sulla sede legale dell'impresa.

((11-bis. In conformità alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sono invece esclusi dall'abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del comma 8 i servizi di taxi e noleggio con conducente non di linea, svolti esclusivamente con veicoli categoria M1, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59)).

((12. All'articolo 307, comma 10, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) i proventi monetari derivanti dalle procedure di cui alla lettera a) sono determinati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto dei saldi strutturali di finanza pubblica, e sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, mediante riassegnazione anche in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2013, agli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per una quota corrispondente al 55 per cento, da assegnare al fondo ammortamento dei titoli di Stato, e del Ministero della difesa, per una quota corrispondente al 35 per cento, nonché agli enti territoriali interessati alle valorizzazioni, per la rimanente quota del 10 per cento. Le somme riassegnate al Ministero della difesa sono finalizzate esclusivamente a spese di investimento. È in ogni caso precluso l'utilizzo di questa somma per la copertura di oneri di parte corrente. Ai fini della valorizzazione dei medesimi beni, le cui procedure sono concluse entro il termine perentorio di centottanta giorni dal loro avvio, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4-decies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, ovvero all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e la determinazione finale delle conferenze di servizio o il decreto di approvazione degli accordi di programma, comportanti variazione degli strumenti urbanistici, sono deliberati dal consiglio comunale entro trenta giorni, decorsi i quali i due citati provvedimenti, in caso di mancata deliberazione, si intendono comunque ratificati. Il medesimo termine perentorio e il meccanismo del silenzio assenso per la ratifica delle determinazioni finali delle conferenze di servizi si applicano alle procedure di valorizzazione di cui all'articolo 314").

((12-bis. All'articolo 8-bis del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "In caso di" sono sostituite dalle seguenti: "Entro dieci giorni dalla" e le parole da: "cancellate" fino a: "avvenuto pagamento" sono sostituite dalle seguenti: "integrate dalla comunicazione dell'avvenuto pagamento. La richiesta da parte dell'istituto di credito deve pervenire immediatamente dopo l'avvenuto pagamento";

b) al comma 2, dopo le parole: "già registrate" sono inserite le seguenti: "e regolarizzate" e le parole da: "estinte" fino a: "presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "aggiornate secondo le medesime modalità di cui al comma precedente").

Legge 12 novembre 2011, n. 183, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)

Art. 10.

(Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti)

omissis

3. È consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.

4. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:

- a) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;
- b) l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento;
- c) criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;
- d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

5. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società tra professionisti.

6. La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.

7. I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulta iscritta.

8. La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali.

9. Restano salvi i diversi modelli societari e associativi già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 4, lettera c), 6 e 7.

11. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, è abrogata.

omissis

**Art.3 del Decreto Legge
138/2011** *(Ulteriori misure urgenti
per la stabilizzazione finanziaria e per
lo sviluppo,*
coordinato con la Legge di
conversione 148/2011

**Art.3 del Decreto Legge
138/2011** *(Ulteriori misure urgenti
per la stabilizzazione finanziaria e per
lo sviluppo)*
coordinato con la Legge di
conversione 148/2011

**Art.3 del decreto legge
138/2011** *(Ulteriori misure urgenti
per la stabilizzazione finanziaria e per
lo sviluppo)*
coordinato con la Legge di
conversione 148/2011

**Con modifiche introdotte
dall'art. 10 della Legge 12
novembre 2011, n. 183**
*(Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello
Stato. (Legge di stabilità 2012).*

*approvata in via definitiva dal Parlamento il
12 novembre 2011 e pubblicata in
Gazzetta Ufficiale 14 novembre 2011, n.
265.*

**Con modifiche introdotte
dall'art. 10 della Legge 12
novembre 2011, n. 183**
*(Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello
Stato. (Legge di stabilità 2012).*

*approvata in via definitiva dal Parlamento il
12 novembre 2011 e pubblicata in
Gazzetta Ufficiale 14 novembre 2011, n.
265.*

E

e le modifiche introdotte dall'art. 33
Decreto-Legge 6 dicembre 2011,
n. 201.

*(Disposizioni urgenti per la crescita,
l'equità e il consolidamento dei conti
pubblici.)*

**LIBERALIZZAZIONI,
PRIVATIZZAZIONI ED
ALTRE MISURE PER
FAVORIRE LO SVILUPPO**
Art. 3 *Abrogazione delle indebite
restrizioni all'accesso e
all'esercizio delle professioni e
delle attività economiche*

1. Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di: ⁽²²⁾

a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;

b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;

c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale;

d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del

**LIBERALIZZAZIONI,
PRIVATIZZAZIONI ED
ALTRE MISURE PER
FAVORIRE LO SVILUPPO**
Art. 3 *Abrogazione delle indebite
restrizioni all'accesso e
all'esercizio delle professioni e
delle attività economiche*

1. Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di:

a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;

b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;

c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale;

d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del

**LIBERALIZZAZIONI,
PRIVATIZZAZIONI ED
ALTRE MISURE PER
FAVORIRE LO SVILUPPO**
Art. 3 *Abrogazione delle indebite
restrizioni all'accesso e
all'esercizio delle professioni e
delle attività economiche*

1. Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di:

a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;

b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;

c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale;

d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del

patrimonio culturale;

e) disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica. ^{ca)}

2. Il comma 1 costituisce principio fondamentale per lo sviluppo economico e attua la piena tutela della concorrenza tra le imprese.

3. Sono in ogni caso soppresse, alla scadenza del termine di cui al comma 1, le disposizioni normative statali incompatibili con quanto disposto nel medesimo comma, con conseguente diretta applicazione degli istituti della segnalazione di inizio di attività e dell'autocertificazione con controlli successivi. Nelle more della decorrenza del predetto termine, l'adeguamento al principio di cui al comma 1 può avvenire anche attraverso gli strumenti vigenti di semplificazione normativa. Entro il 31 dicembre 2012 il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con i quali vengono individuate le disposizioni abrogate per effetto di quanto disposto nel presente comma ed è definita la disciplina regolamentare della materia ai fini dell'adeguamento al principio di cui al comma 1. ^{ca)}

4. L'adeguamento di Comuni, Province e Regioni all'obbligo di cui al comma 1 costituisce elemento di valutazione della virtuosità dei predetti enti ai sensi dell'art. 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla

patrimonio culturale;

e) disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica.

2. Il comma 1 costituisce principio fondamentale per lo sviluppo economico e attua la piena tutela della concorrenza tra le imprese.

3. Sono in ogni caso soppresse, alla scadenza del termine di cui al comma 1, le disposizioni normative statali incompatibili con quanto disposto nel medesimo comma, con conseguente diretta applicazione degli istituti della segnalazione di inizio di attività e dell'autocertificazione con controlli successivi. Nelle more della decorrenza del predetto termine, l'adeguamento al principio di cui al comma 1 può avvenire anche attraverso gli strumenti vigenti di semplificazione normativa. Entro il 31 dicembre 2012 il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con i quali vengono individuate le disposizioni abrogate per effetto di quanto disposto nel presente comma ed è definita la disciplina regolamentare della materia ai fini dell'adeguamento al principio di cui al comma 1.

4. L'adeguamento di Comuni, Province e Regioni all'obbligo di cui al comma 1 costituisce elemento di valutazione della virtuosità dei predetti enti ai sensi dell'art. 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla

patrimonio culturale;

e) disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica.

2. Il comma 1 costituisce principio fondamentale per lo sviluppo economico e attua la piena tutela della concorrenza tra le imprese.

3. Sono in ogni caso soppresse, alla scadenza del termine di cui al comma 1, le disposizioni normative statali incompatibili con quanto disposto nel medesimo comma, con conseguente diretta applicazione degli istituti della segnalazione di inizio di attività e dell'autocertificazione con controlli successivi. Nelle more della decorrenza del predetto termine, l'adeguamento al principio di cui al comma 1 può avvenire anche attraverso gli strumenti vigenti di semplificazione normativa. Entro il 31 dicembre 2012 il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con i quali vengono individuate le disposizioni abrogate per effetto di quanto disposto nel presente comma ed è definita la disciplina regolamentare della materia ai fini dell'adeguamento al principio di cui al comma 1.

4. L'adeguamento di Comuni, Province e Regioni all'obbligo di cui al comma 1 costituisce elemento di valutazione della virtuosità dei predetti enti ai sensi dell'art. 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla

differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi: ¹²²

a) l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, è consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana, e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell'attività in forma societaria, della sede legale della società professionale; ¹²³

b) previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione;

c) la disciplina del tirocinio

differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. ~~Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi~~ Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:

a) l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, è consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana, e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell'attività in forma societaria, della sede legale della società professionale;

b) previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare

differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. ~~Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi~~ Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:

a) l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, è consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana, e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell'attività in forma societaria, della sede legale della società professionale;

b) previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare

per l'accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante dovrà essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l'accesso al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni e potrà essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;

d) il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali. È ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con

tale previsione;

c) la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante dovrà essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l'accesso al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni e potrà essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;

d) il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale ~~prendendo come riferimento le tariffe professionali~~ **È ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe.** Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con

tale previsione;

c) la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante dovrà essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l'accesso al mondo del lavoro, la durata del tirocinio ~~non potrà essere~~ **complessivamente superiore a tre anni la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a diciotto mesi** e potrà essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;

d) il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale ~~prendendo come riferimento le tariffe professionali~~ **È ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe.** Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con

decreto dal Ministro della Giustizia;

e) a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti;

f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;

g) la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.

decreto dal Ministro della Giustizia;

e) a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti;

f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;

g) la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.

5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali sono abrogate con effetto dall'entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5

6. Fermo quanto previsto dal

decreto dal Ministro della Giustizia;

e) a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti;

f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;

g) la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.

5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali sono abrogate con effetto dall'entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012.

6. Fermo quanto previsto dal

6. Fermo quanto previsto dal comma 5 per le professioni, l'accesso alle attività economiche e il loro esercizio si basano sul principio di libertà di impresa.

7. Le disposizioni vigenti che regolano l'accesso e l'esercizio delle attività economiche devono garantire il principio di libertà di impresa e di garanzia della concorrenza. Le disposizioni relative all'introduzione di restrizioni all'accesso e all'esercizio delle attività economiche devono essere oggetto di interpretazione restrittiva, fermo in ogni caso quanto previsto al comma 1 del presente articolo. ²⁴

8. Le restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche previste dall'ordinamento vigente sono abrogate quattro mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto, fermo in ogni caso quanto previsto al comma 1 del presente articolo. ²⁴

9. Il termine "restrizione", ai sensi del comma 8, comprende:

a) la limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una attività economica in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica attraverso la concessione di licenze o autorizzazioni amministrative per l'esercizio, senza che tale numero sia determinato, direttamente o indirettamente sulla base della popolazione o di altri criteri di fabbisogno;

b) l'attribuzione di licenze o autorizzazioni all'esercizio di una attività economica solo dove ce ne sia bisogno secondo l'autorità amministrativa; si considera che questo avvenga quando l'offerta di servizi da parte di persone che hanno già licenze o autorizzazioni per l'esercizio di una attività economica non soddisfa la domanda da parte di tutta la società con riferimento all'intero territorio nazionale o ad una certa area geografica;

comma 5 per le professioni, l'accesso alle attività economiche e il loro esercizio si basano sul principio di libertà di impresa.

7. Le disposizioni vigenti che regolano l'accesso e l'esercizio delle attività economiche devono garantire il principio di libertà di impresa e di garanzia della concorrenza. Le disposizioni relative all'introduzione di restrizioni all'accesso e all'esercizio delle attività economiche devono essere oggetto di interpretazione restrittiva, fermo in ogni caso quanto previsto al comma 1 del presente articolo.

8. Le restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche previste dall'ordinamento vigente sono abrogate quattro mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto, fermo in ogni caso quanto previsto al comma 1 del presente articolo.

9. Il termine "restrizione", ai sensi del comma 8, comprende:

a) la limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una attività economica in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica attraverso la concessione di licenze o autorizzazioni amministrative per l'esercizio, senza che tale numero sia determinato, direttamente o indirettamente sulla base della popolazione o di altri criteri di fabbisogno;

b) l'attribuzione di licenze o autorizzazioni all'esercizio di una attività economica solo dove ce ne sia bisogno secondo l'autorità amministrativa; si considera che questo avvenga quando l'offerta di servizi da parte di persone che hanno già licenze o autorizzazioni per l'esercizio di una attività economica non soddisfa la domanda da parte di tutta la società con riferimento all'intero territorio nazionale o ad una certa area geografica;

c) il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una

comma 5 per le professioni, l'accesso alle attività economiche e il loro esercizio si basano sul principio di libertà di impresa.

7. Le disposizioni vigenti che regolano l'accesso e l'esercizio delle attività economiche devono garantire il principio di libertà di impresa e di garanzia della concorrenza. Le disposizioni relative all'introduzione di restrizioni all'accesso e all'esercizio delle attività economiche devono essere oggetto di interpretazione restrittiva, fermo in ogni caso quanto previsto al comma 1 del presente articolo.

8. Le restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche previste dall'ordinamento vigente sono abrogate quattro mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto, fermo in ogni caso quanto previsto al comma 1 del presente articolo.

9. Il termine "restrizione", ai sensi del comma 8, comprende:

a) la limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una attività economica in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica attraverso la concessione di licenze o autorizzazioni amministrative per l'esercizio, senza che tale numero sia determinato, direttamente o indirettamente sulla base della popolazione o di altri criteri di fabbisogno;

b) l'attribuzione di licenze o autorizzazioni all'esercizio di una attività economica solo dove ce ne sia bisogno secondo l'autorità amministrativa; si considera che questo avvenga quando l'offerta di servizi da parte di persone che hanno già licenze o autorizzazioni per l'esercizio di una attività economica non soddisfa la domanda da parte di tutta la società con riferimento all'intero territorio nazionale o ad una certa area geografica;

c) il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una

<p>c) il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area;</p>	<p>certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area;</p>	<p>certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area;</p>
<p>d) l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di una attività economica; ¹²¹</p>	<p>d) l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di una attività economica;</p>	<p>d) l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di una attività economica;</p>
<p>e) il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche;</p>	<p>e) il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche;</p>	<p>e) il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche;</p>
<p>f) la limitazione dell'esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti;</p>	<p>f) la limitazione dell'esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti;</p>	<p>f) la limitazione dell'esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti;</p>
<p>g) la limitazione dell'esercizio di una attività economica attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore;</p>	<p>g) la limitazione dell'esercizio di una attività economica attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore;</p>	<p>g) la limitazione dell'esercizio di una attività economica attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore;</p>
<p>h) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi, indipendentemente dalla determinazione, diretta o indiretta, mediante l'applicazione di un coefficiente di profitto o di altro calcolo su base percentuale;</p>	<p>h) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi, indipendentemente dalla determinazione, diretta o indiretta, mediante l'applicazione di un coefficiente di profitto o di altro calcolo su base percentuale;</p>	<p>h) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi, indipendentemente dalla determinazione, diretta o indiretta, mediante l'applicazione di un coefficiente di profitto o di altro calcolo su base percentuale;</p>
<p>i) l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta. ¹²²</p>	<p>i) l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta.</p>	<p>i) l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta.</p>
<p>10. Le restrizioni diverse da quelle elencate nel comma 9 precedente possono essere revocate con regolamento da emanare ai sensi dell'<u>articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400</u>, emanato su proposta del Ministro competente entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. ¹²³</p>	<p>10. Le restrizioni diverse da quelle elencate nel comma 9 precedente possono essere revocate con regolamento da emanare ai sensi dell'<u>articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400</u>, emanato su proposta del Ministro competente entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.</p>	<p>10. Le restrizioni diverse da quelle elencate nel comma 9 precedente possono essere revocate con regolamento da emanare ai sensi dell'<u>articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400</u>, emanato su proposta del Ministro competente entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.</p>
<p>11. Singole attività economiche possono essere escluse, in tutto o in parte, dall'abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del comma 8; in tal caso, la suddetta esclusione, riferita alle limitazioni previste dal comma 9, può essere concessa, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro</p>	<p>11. Singole attività economiche possono essere escluse, in tutto o in parte, dall'abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del comma 8; in tal caso, la suddetta esclusione, riferita alle limitazioni previste dal comma 9, può essere concessa, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle</p>	<p>11. Singole attività economiche possono essere escluse, in tutto o in parte, dall'abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del comma 8; in tal caso, la suddetta esclusione, riferita alle limitazioni previste dal comma 9, può essere concessa, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle</p>

competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, qualora: ²²²

a) la limitazione sia funzionale a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana; ²²³

b) la restrizione rappresenti un mezzo idoneo, indispensabile e, dal punto di vista del grado di interferenza nella libertà economica, ragionevolmente proporzionato all'interesse pubblico cui è destinata;

c) la restrizione non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, nel caso di società, sulla sede legale dell'impresa.

11-bis. In conformità alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sono invece esclusi dall'abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del comma 8 i servizi di taxi e noleggio con conducente non di linea, svolti esclusivamente con veicoli categoria M1, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. ²²⁴

12. All'articolo 307, comma 10, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) i proventi monetari derivanti dalle procedure di cui alla lettera a) sono determinati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto dei saldi strutturali di finanza pubblica, e sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, mediante riassegnazione anche in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2013, agli stati di previsione del

finanze, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, qualora:

a) la limitazione sia funzionale a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana;

b) la restrizione rappresenti un mezzo idoneo, indispensabile e, dal punto di vista del grado di interferenza nella libertà economica, ragionevolmente proporzionato all'interesse pubblico cui è destinata;

c) la restrizione non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, nel caso di società, sulla sede legale dell'impresa.

11-bis. In conformità alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sono invece esclusi dall'abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del comma 8 i servizi di taxi e noleggio con conducente non di linea, svolti esclusivamente con veicoli categoria M1, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. ²²⁵

12. All'articolo 307, comma 10, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) i proventi monetari derivanti dalle procedure di cui alla lettera a) sono determinati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto dei saldi strutturali di finanza pubblica, e sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, mediante riassegnazione anche in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2013, agli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per una quota

finanze, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, qualora:

a) la limitazione sia funzionale a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana;

b) la restrizione rappresenti un mezzo idoneo, indispensabile e, dal punto di vista del grado di interferenza nella libertà economica, ragionevolmente proporzionato all'interesse pubblico cui è destinata;

c) la restrizione non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, nel caso di società, sulla sede legale dell'impresa.

11-bis. In conformità alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sono invece esclusi dall'abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del comma 8 i servizi di taxi e noleggio con conducente non di linea, svolti esclusivamente con veicoli categoria M1, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. ²²⁶

12. All'articolo 307, comma 10, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) i proventi monetari derivanti dalle procedure di cui alla lettera a) sono determinati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto dei saldi strutturali di finanza pubblica, e sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, mediante riassegnazione anche in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2013, agli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per una quota

Ministero dell'economia e delle finanze, per una quota corrispondente al 55 per cento, da assegnare al fondo ammortamento dei titoli di Stato, e del Ministero della difesa, per una quota corrispondente al 35 per cento, nonché agli enti territoriali interessati alle valorizzazioni, per la rimanente quota del 10 per cento. Le somme riassegnate al Ministero della difesa sono finalizzate esclusivamente a spese di investimento. È in ogni caso precluso l'utilizzo di questa somma per la copertura di oneri di parte corrente. Ai fini della valorizzazione dei medesimi beni, le cui procedure sono concluse entro il termine perentorio di centottanta giorni dal loro avvio, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4-decies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, ovvero all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e la determinazione finale delle conferenze di servizio o il decreto di approvazione degli accordi di programma, comportanti variazione degli strumenti urbanistici, sono deliberati dal consiglio comunale entro trenta giorni, decorsi i quali i due citati provvedimenti, in caso di mancata deliberazione, si intendono comunque ratificati. Il medesimo termine perentorio e il meccanismo del silenzio assenso per la ratifica delle determinazioni finali delle conferenze di servizi si applicano alle procedure di valorizzazione di cui all'articolo 314». ⁽²⁰⁾

12-bis. All'articolo 8-bis del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «In caso di» sono sostituite dalle seguenti: «Entro dieci giorni dalla» e le parole da: «cancellate» fino a: «avvenuto pagamento» sono

corrispondente al 55 per cento, da assegnare al fondo ammortamento dei titoli di Stato, e del Ministero della difesa, per una quota corrispondente al 35 per cento, nonché agli enti territoriali interessati alle valorizzazioni, per la rimanente quota del 10 per cento. Le somme riassegnate al Ministero della difesa sono finalizzate esclusivamente a spese di investimento. È in ogni caso precluso l'utilizzo di questa somma per la copertura di oneri di parte corrente. Ai fini della valorizzazione dei medesimi beni, le cui procedure sono concluse entro il termine perentorio di centottanta giorni dal loro avvio, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4-decies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, ovvero all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e la determinazione finale delle conferenze di servizio o il decreto di approvazione degli accordi di programma, comportanti variazione degli strumenti urbanistici, sono deliberati dal consiglio comunale entro trenta giorni, decorsi i quali i due citati provvedimenti, in caso di mancata deliberazione, si intendono comunque ratificati. Il medesimo termine perentorio e il meccanismo del silenzio assenso per la ratifica delle determinazioni finali delle conferenze di servizi si applicano alle procedure di valorizzazione di cui all'articolo 314». ⁽²⁰⁾

12-bis. All'articolo 8-bis del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «In caso di» sono sostituite dalle seguenti: «Entro dieci giorni dalla» e le parole da: «cancellate» fino a: «avvenuto pagamento» sono sostituite dalle seguenti: «integrate dalla comunicazione dell'avvenuto

corrispondente al 55 per cento, da assegnare al fondo ammortamento dei titoli di Stato, e del Ministero della difesa, per una quota corrispondente al 35 per cento, nonché agli enti territoriali interessati alle valorizzazioni, per la rimanente quota del 10 per cento. Le somme riassegnate al Ministero della difesa sono finalizzate esclusivamente a spese di investimento. È in ogni caso precluso l'utilizzo di questa somma per la copertura di oneri di parte corrente. Ai fini della valorizzazione dei medesimi beni, le cui procedure sono concluse entro il termine perentorio di centottanta giorni dal loro avvio, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4-decies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, ovvero all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e la determinazione finale delle conferenze di servizio o il decreto di approvazione degli accordi di programma, comportanti variazione degli strumenti urbanistici, sono deliberati dal consiglio comunale entro trenta giorni, decorsi i quali i due citati provvedimenti, in caso di mancata deliberazione, si intendono comunque ratificati. Il medesimo termine perentorio e il meccanismo del silenzio assenso per la ratifica delle determinazioni finali delle conferenze di servizi si applicano alle procedure di valorizzazione di cui all'articolo 314». ⁽²⁰⁾

12-bis. All'articolo 8-bis del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «In caso di» sono sostituite dalle seguenti: «Entro dieci giorni dalla» e le parole da: «cancellate» fino a: «avvenuto pagamento» sono sostituite dalle seguenti: «integrate dalla comunicazione dell'avvenuto

sostituite dalle seguenti: «integrate dalla comunicazione dell'avvenuto pagamento. La richiesta da parte dell'istituto di credito deve pervenire immediatamente dopo l'avvenuto pagamento»;

b) al comma 2, dopo le parole: «già registrate» sono inserite le seguenti: «e regolarizzate» e le parole da: «estinte» fino a: «presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «aggiornate secondo le medesime modalità di cui al comma precedente».¹²¹

¹²¹ Alinea così modificato dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148.

¹²² Lettera così modificata dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148.

¹²³ Comma così modificato dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148.

¹²⁴ Comma inserito dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148.

¹²⁵ Comma così sostituito dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148.

¹²⁶ Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148.

pagamento. La richiesta da parte dell'istituto di credito deve pervenire immediatamente dopo l'avvenuto pagamento»;

b) al comma 2, dopo le parole: «già registrate» sono inserite le seguenti: «e regolarizzate» e le parole da: «estinte» fino a: «presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «aggiornate secondo le medesime modalità di cui al comma precedente».

INOLTRE l'art.10 (Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti) della Legge 12/11/2011, n. 183 prevede anche: (...)

3. È consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.

4. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:

a) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;

b) l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento;

c) criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;

d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

5. La denominazione sociale, in

pagamento. La richiesta da parte dell'istituto di credito deve pervenire immediatamente dopo l'avvenuto pagamento»;

b) al comma 2, dopo le parole: «già registrate» sono inserite le seguenti: «e regolarizzate» e le parole da: «estinte» fino a: «presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «aggiornate secondo le medesime modalità di cui al comma precedente».

INOLTRE l'art.10 (Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti) della Legge 12/11/2011, n. 183 prevede anche: (...)

3. È consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.

4. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:

a) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;

b) l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento;

c) criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;

d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

5. La denominazione sociale, in

qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società tra professionisti.

6. La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.

7. I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulti iscritta.

8. La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali.

9. Restano salvi i diversi modelli societari e associativi già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 4, lettera c), 6 e 7.

11. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, è abrogata.

(...)

qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società tra professionisti.

6. La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.

7. I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulti iscritta.

8. La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali.

9. Restano salvi i diversi modelli societari e associativi già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 4, lettera c), 6 e 7.

11. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, è abrogata.

(...)



RIFORMA DELLE PROFESSIONI COMPOSIZIONE GRUPPI DI LAVORO

DEONTOLOGIA

DITTA Alberto
MARCHISIO Andrea
MENDOLA Isidoro
PROVANI Glauco

Coordinamento Nazionale: Simone Cola, Raffaello Frasca

FORMAZIONE

BARICCHI Walter
BELLONI Paolo
BUGATTI Antonio
FALZARANO Sabatino
GATTO Antonio
VRABEC Paolo
WINTERLE Alberto

Coordinamento Nazionale: Lisa Borinato, Giorgio Cacciaguerra, Ferruccio Favaron, Alessandro Marata

ORDINAMENTO

BEDRONE Riccardo
CLAVICA Fulgenzio
DITURI Francesco
FRATERNALI Fulvio
MAGRINI Marzia
MALARA Paolo
OLIVIERI Eustachio Vincenzo
PISCITELLI Pasquale
SCHIATTARELLA Amedeo
TROVARELLI Franco
VOLPI Daniela

Coordinamento Nazionale: Massimo Gallione, Rino La Mendola, Paolo Pisciotta





CNA
PPC

**CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI**

via di Santa Maria dell'Anima 10
00186 Roma | Italia
tel +39.06.6889901 | fax +39.06.6879520

direzione.cnappc@archiworld.it
direzione.cnappc@archiworldpec.it
www.awn.it

POLITICHE ECONOMICHE

ALI' Massimiliano
AZZOLINI Carlo
CAIRE Enrica
CAMERINO Dario
CAPPOCHIN Giuseppe
PISTOLESI Fabrizio
POLICHETTI Gennaro
SCRIMA Luigi

Coordinamento Nazionale: Pasquale Caprio, Matteo Capuani, Pasquale Felicetti, Franco Frison,
Domenico Podestà

PROFESSIONE IUNIOR

Architetto iunior BORZI' Salvo
Architetto iunior CASTELLO Doris
Architetto iunior CAVADENTI Stefano
Pianificatore iunior MAZZIOTTA Michele
Architetto iunior MONTAUTI Sara
Architetto iunior MUTTI Luisa
Architetto iunior SALERI Roberto
Architetto iunior SCIACQUA Alfredo
Architetto iunior SERVODIDIO Simona

Coordinamento Nazionale: Lisa Borinato

COMMISSIONE DEONTOLOGIA Presso il CNAPPC

In relazione alle importanti novità derivanti dalla recente legge 148/11, modificata dal decreto di stabilità, il CNAPPC ha istituito quattro gruppi di lavoro allo scopo di avere risposte in merito ai seguenti temi specifici:

- A) ORDINAMENTO
- B) DEONTOLOGIA
- C) POLITICHE ECONOMICHE
- D) FORMAZIONE

Il gruppo della Deontologia è costituito dagli architetti:

Raffaello FRASCA del CNAPPC
Simone Cola del CNAPPC
Alberto DITTA : dell'Ordine di Trapani
Andrea MARCHISIO dell'Ordine di Aosta
Isidoro MENDOLA dell'Ordine di Palermo
Glaucò PROVANI dell'Ordine di Terni

Gli aspetti più significativi relativi agli Ordini professionali sono contenuti nell'art 3 del Decreto Legge 138/2011 per l' Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche.

In particolare, per il tema che interessa la Commissione della DEONTOLOGIA, tali aspetti sono desumibili dai seguenti punti:

1) previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione;

2) la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante dovrà essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l'accesso al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni e potrà essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli

Nazionali e il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;

3) il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi, si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia;

4) a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti;

5) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;

6) la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.

Il Consiglio Nazionale, sui temi assegnati alle varie commissioni costituite, cioè

- A) ORDINAMENTO
- B) DEONTOLOGIA
- C) POLITICHE ECONOMICHE
- D) FORMAZIONE

ha già acquisito da alcuni Ordini provinciali osservazioni in merito.

A tale proposito, è bene ricordare i quesiti posti dal Consiglio Nazionale in merito alla DEONTOLOGIA:

- a. Le norme deontologiche vanno adeguate alla nuova norma (formazione continua, assicurazione, ecc); per il resto debbono rimanere come sono o vanno adeguate per garantire una maggiore protezione dell'utente o dell'ambiente?**
- b. Le norme deontologiche devono essere uguali per le professioni affini?**
- c. Come possiamo adeguare le norme deontologiche alle crescenti responsabilità di funzioni di certificatori sussidiari allo Stato?**

e agli ORGANI DISCIPLINARI:

- a. L'organo disciplinare territoriale è istituito a livello regionale? Provinciale? Per circoscrizione giudiziaria? La territorialità diversa dalla provincia è garanzia di terzietà?**
- b. Per garantire la terzietà La commissione deve prevedere esterni (ad es. la presidenza di un magistrato)?**
- c. I membri sono nominati dal Presidente del Tribunale su proposta degli Ordini?**
- d. I costi della struttura devono essere a carico degli Ordini o si deve prevedere il rimborso spese da parte del soccombente**

Prima di addentrarci nell'esame delle risposte, sono opportune talune precisazioni in merito al potere disciplinare dell'Ordine degli architetti ed alla attuale filosofia delle norme stesse.

L'Ordine professionale viene a trovarsi nei confronti del singolo iscritto in una posizione di supremazia, che si manifesta principalmente nel potere disciplinare, il quale trova la sua origine non nelle volontà dei privati, ma nella volontà dello Stato.

Con l'esercizio del potere disciplinare da parte degli Ordini si reprimono infrazioni a precetti di deontologia e di correttezza professionale e, più precisamente, a comportamenti lesivi del decoro, della dignità, dell'indipendenza e degli interessi della categoria stessa. Gli aspetti perseguibili devono avere attinenza con l'esercizio della attività professionale e, quindi, regola generale è che il comportamento del professionista deve essere pienamente colpevole e volontario.

L'azione disciplinare è autonoma e notevolmente più ampia rispetto a quella civile, a quella amministrativa ed a quella penale.

Tra i vari doveri dell'architetto professionista si annoverano quelli deontologici, la cui inosservanza può determinare a volte una responsabilità giuridica ed in ogni caso una responsabilità morale.

Tali doveri morali derivano da norme consuetudinarie che impongono una corretta condotta professionale verso la Società, i Colleghi, la Classe professionale cui l'architetto appartiene (il cui buon nome e la cui dignità non devono essere screditati per colpa del comportamento indegno di un singolo) ed infine verso il Cliente che si affida al professionista con fiducia e buona fede e che ha, d'altra parte, inviolabili diritti.

L'ordinamento riserva alla categoria professionale e agli organi che ne sono espressione potere di autonomia in relazione all'individuazione delle regole di comportamento dei professionisti.

Dette norme, però, non assurgono a norme dell'ordinamento generale, ma operano quali regole interne della particolare categoria professionale cui si riferiscono, in base ad un più generale principio, secondo il quale le fonti metagiuridiche, in difetto di espressa previsione legislativa, non si trasformano, di regola, in fonti dell'ordinamento giuridico generale.

La legge n. 1395/1923 dell'Ordinamento Professionale degli architetti, precisamente all'art. 5, si limita ad indicare criteri generici (abusi,

mananze) suscettibili di acquisire contenuto precettivo, solo dopo essere stati interpretati alla luce delle regole metagiuridiche della deontologia professionale.

Tale attività interpretativa dei "criteri-guida" indicati dalla Legge è riservata all'Ordine professionale, titolare del potere disciplinare, che è potere di supremazia speciale che l'Ordine esercita nei riguardi dei propri iscritti, secondo la forma e con le garanzie previste dal Regolamento n. 2537/1925 e dal D.M. 10.11.1948.

Nell'interpretazione dei "criteri-guida" si è avvertita l'esigenza di codificare le norme deontologiche con un preciso articolato che disciplina il comportamento che il professionista deve seguire nell'esercizio della professione.

Le norme deontologiche che disciplinano l'esercizio dell'attività professionale si suddividono in due categorie, a seconda che rimangano allo stato di precetti meramente etico-sociali oppure siano oggetto di una norma giuridica.

Se discendono da precetti etico-sociali, le norme divengono espressione del potere di autocritica, consistente nella facoltà, riconosciuta entro limiti precisi agli organi professionali dall'ordinamento, di esercitare una potestà regolamentare. Essa si manifesta con l'elaborazione di norme di correttezza professionale, sulla base dei principi derivanti dalla consuetudine e tenendo conto delle necessità che scaturiscono dalla pratica professionale

Le norme deontologiche s'ispirano a cinque principi fondamentali, posti a salvaguardia del decoro e del prestigio professionali:

- 1) il dovere di correttezza;
- 2) il dovere di agire disinteressatamente;
- 3) il dovere di colleganza;
- 4) il dovere di riservatezza;
- 5) il dovere di informativa.

Nel panorama delle leggi sono anche presenti norme recepite dal diritto positivo. (leggi n. 765/1967 art.14 - legge n. 6/81 - D.P.R. 380/2001 art.29 - legge n.104 /1992 art.24)

Infatti, alcune norme di legge, non direttamente riferibili alla disciplina penale o civile, indicano violazioni dei principi di deontologia allorché l'architetto ometta di osservare precetti posti dal legislatore mediante provvedimenti normativi di diversa natura.

Il Consiglio dell'Ordine è investito del compito di esercitare la sua funzione disciplinare sulla base di un comportamento dell'iscritto all'Albo che costituisca violazione di principi deontologici. Va sottolineato, comunque, che, anche in questo caso, il legislatore ha correttamente rimesso alla discrezionalità e alla responsabilità del Consiglio dell'Ordine il compito di valutare il comportamento dell'iscritto e di decidere sull'opportunità o meno di aprire un procedimento disciplinare, senza rivendicare il diritto di sostituirsi all'Ordine nel considerare automaticamente e aprioristicamente tale comportamento come lesivo della deontologia professionale.

L'Ordine mantiene, dunque, intatti i propri poteri di cognizione piena sull'accertamento e sulla valutazione del comportamento eventualmente contestato. Né si possono negare al competente Consiglio dell'Ordine il potere di sindacare la prospettazione e la valutazione dei fatti compiuti dall'autorità amministrativa, nonché il potere di assumere eventuali provvedimenti cautelari.

ORIGINE DELL'AZIONE DISCIPLINARE

L'azione disciplinare può essere promossa d'ufficio da parte del Consiglio dell'Ordine nel caso che venga a conoscenza di fatti o circostanze suscettibili di rilievo sul piano disciplinare e riferibili ad uno o più iscritti all'Albo. Ciò può derivare da fatti legati all'esercizio delle normali funzioni del Consiglio dell'Ordine, come, ad esempio, in

sede di esame di una parcella o nel caso di designazione di terne di collaudatori.

Un esposto, una comunicazione, una segnalazione al Consiglio dell'Ordine hanno l'effetto di dare innesco all'azione disciplinare da chiunque siano proposti o presentati (committenti, colleghi, utenti, Organi dell'Amministrazione o giudiziari, semplici cittadini), ma non deve sfuggire l'aspetto che l'azione non è volta a tutelare gli interessi di una «parte», bensì quelli della collettività.

PUBBLICITA' DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

La censura, la sospensione e la cancellazione dall'albo sono notificate all'iscritto per mezzo dell'Ufficiale giudiziario. I provvedimenti definitivi di sospensione dall'esercizio professionale e di cancellazione dall'albo sono segnalati agli uffici e agli enti cui è trasmesso obbligatoriamente l'albo degli iscritti.

I provvedimenti disciplinari sono annotati nella cartella personale dell'iscritto e gli atti del procedimento depositati presso l'Ordine sono riservati e come tali debbono essere conservati.

Alcune considerazioni, tuttavia, merita l'argomento relativo alla pubblicità dei provvedimenti del Consiglio dell'Ordine che infliggono sanzioni disciplinari nei confronti di iscritti all'Albo.

Giancarlo Modonesi, autore del libro "La Professione di Ingegnere e di Architetto", sulla pubblicità dei provvedimenti del Consiglio dell'Ordine, osserva che il Procuratore della Repubblica può impugnare il provvedimento (art. 48 R.D. n. 2537/1925), per cui è ovvio che esso debba essere oggetto di comunicazione alla Procura e, sempre a parere dell'autore, questa è l'unica ipotesi di pubblicità legittima, in quanto dovuta, cui è soggetto il deliberato del Consiglio. Orbene, se si accetta il principio della riservatezza degli atti relativi ai procedimenti disciplinari, ne discende per logica conseguenza che tale

riservatezza deve estendersi anche al provvedimento conclusivo, in particolar modo se esso afferma la responsabilità dell'incolpato.

Il Consiglio dell'Ordine può esternare e rendere pubblici, nei confronti degli iscritti all'Albo, i criteri e le considerazioni svolte nel provvedimento adottato riportandole per esteso in bollettini d'informazione periodica, al fine di orientare gli iscritti e di riaffermare principi di etica riferiti a casistiche reali, ma omettendo il nominativo del professionista oggetto del provvedimento ed ogni altro riferimento.

Poichè il procedimento disciplinare è caratterizzato dalla segretezza o, come suol dirsi, dalla familiarità, come osserva Carlo LEGA ne "La libera professione ", la pubblicità è bandita, in quanto sarebbe, per un certo verso, controproducente, a causa della divulgazione di fatti lesivi dell'onore della categoria ritornando a scapito dei singoli componenti di essa.

In data 29 marzo 2001, tuttavia, il garante per la protezione dei dati personali, interpellato sul tema e specificamente sulla sospensione di un avvocato, è pervenuto alla seguente massima:

È soggetto a deposito e quindi fonte di ampia conoscibilità il provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli avvocati che dispone la sanzione disciplinare della sospensione dalla professione. Può essere quindi divulgato attraverso riviste, notiziari e pubblicazioni anche del Consiglio dell'Ordine.

E' bene tuttavia ricordare , per non cadere in equivoche aspettative trasversali , quanto recita l'art.43 del vigente Regolamento n.2537/1925, cioè che gli abusi e le mancanze perseguiti sono soltanto quelli che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della loro professione e non altri.

Andrebbe disciplinato l'aspetto della pubblicità , perché la notizia della pena inflitta ad un iscritto potrebbe costituire un deterrente o un incentivo all'ossequio delle norme stesse, anche per superare le eventuali critiche sollevate da F. Stefanini, nel libro "I veri intoccabili", sulla segretezza delle sanzioni inflitte agli incolpati.

In relazione agli specifici quesiti pervenuti a questa Commissione, si ritiene che le attuali norme deontologiche in vigore dal 2009 contengano già disposizioni che assolvono in massima parte a quanto richiesto dal Decreto Legge 138/2011, come indicato nel seguente quadro di confronto:

INDICAZIONI DEL DECRETO 138/2011	NORME VIGENTI	DEONTOLOGICHE
Quanto contenuto nel Decreto è già recepito nella sostanza dalla norma deontologica.	Art. 9 (Legalità) 1. L'Architetto è tenuto a rispettare la legge nell'esercizio della professione e nell'organizzazione della sua attività.	
Al punto b) del comma 4 si fa obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente	Art. 7 (Aggiornamento) 1. L'Architetto deve curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo il suo sapere con particolare riferimento ai settori nei quali è svolta l'attività. 2. L'aggiornamento è curato con lo studio individuale e la partecipazione a iniziative di formazione. 3. La conformità agli indirizzi adottati in materia di formazione professionale dal Consiglio Nazionale, è indice di osservanza dei doveri di aggiornamento di cui al presente articolo	
Al punto d) del comma 4 il	Art. 28	(Accettazione)

<p>compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale</p>	<p>dell'incarico) 1. L'Architetto deve far conoscere tempestivamente al cliente la sua decisione di accettare o meno l'incarico. 2. Egli deve adoperarsi, affinché l'incarico sia conferito per iscritto onde precisare oggetto, natura, costi, compensi ed eventuali successive variazioni</p>
<p>Al punto e) del comma 4, a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale</p>	<p>Art. 10 (Responsabilità patrimoniale) 1. L'Architetto deve porsi in condizione di poter risarcire eventuali danni cagionati nell'esercizio della professione</p>
<p>Al punto g) del comma 4 la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie</p>	<p>Art. 41 (Pubblicità informativa) 1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) della legge 4 agosto 2006, n. 248, la pubblicità informativa può avere ad oggetto i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché i criteri per la determinazione del prezzo e i costi complessivi delle prestazioni. 2. La pubblicità informativa è svolta secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio. Spetta all'Ordine procedere al periodico monitoraggio delle campagne pubblicitarie effettuate dagli iscritti al fine di accertare il rispetto dei suddetti criteri; 3. In ogni caso, il professionista è tenuto ad adottare modelli e criteri simbolici compatibili con il principio di professionalità specifica. A mero titolo esemplificativo è opportuno che nella pubblicità risulti il nominativo del professionista ovvero, in caso di società o associazione, il nominativo di almeno uno dei soci a cui spetta la legale rappresentanza.</p>

Le attuali norme, senza alcun dubbio, dovrebbero essere integrate da puntuali precisazioni e/o adeguamenti i quali, se tale linea verrà condivisa dal CNA e dalla Conferenza degli Ordini, dovranno essere esaminati nel dettaglio per essere successivamente prodotti.

ORGANO GIUDICANTE

In relazione alla istituzione dell'organo giudicante, di cui al punto f) dell'art.3 del Decreto, che recita:

"gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina"

la Commissione propone che la giurisdizione debba avere base provinciale presso la sede degli Ordini, anche in ragione di una certa economicità funzionale. Pertanto, i costi della struttura devono essere a carico degli Ordini senza alcuna richiesta di rimborso spese da parte del soccombente

ORGANO GIUDICANTE DI 1 GRADO

Sede giudicante:

l'Ordine provinciale di appartenenza dell'architetto incolpato.

Componenti collegio giudicante di 1° grado:

- n° 3 componenti, sorteggiati dall'elenco provinciale redatto e tenuto da ciascun Ordine provinciale;
- un cancelliere con funzione di segretario, senza diritto di voto e facente parte del Consiglio dell'Ordine.

L'organo giudicante elegge il presidente fra i componenti.

La durata dell'organo giudicante è fissata in anni uno dalla data di insediamento, che avviene entro sette giorni dalla nomina dello stesso da parte del Consiglio dell'Ordine.

FORMAZIONE DEGLI ELENCHI

La presenza di membri esterni negli elenchi sarebbe certamente garanzia di terzietà, ma non si ravvisano figure istituzionali che abbiano i requisiti adatti a giudicare nel merito, in quanto, se figure esterne al mondo della professione, non avrebbero competenze tali da esprimere giudizi in un ambito specifico.

Per quanto concerne la possibilità della presenza di un magistrato, si ritiene che, essendo inscindibile la valutazione della possibile violazione delle norme deontologiche dalla conoscenza delle peculiarità della professione, il rischio è che il magistrato possa formarsi un giudizio incompleto, cioè che non tenga conto di tutti gli aspetti attinenti alla professione dell'architetto.

I componenti dei suddetti elenchi dovranno possedere specifiche caratteristiche, quali, ad esempio:

- un minimo di 10 anni di iscrizione all'Albo professionale;
- non aver subito sanzioni disciplinari e non avere in corso procedimenti disciplinari;
- non essersi candidato all'ultima elezione per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine;
- essere in regola con i pagamenti di iscrizione all'Ordine;
- perfetta conoscenza delle normative che riguardano l'ordinamento professionale.

L'ammissione nell'elenco avviene per domanda dell'iscritto accompagnata da un breve curriculum, dai certificati penale e dei carichi pendenti rilasciati da non oltre tre mesi e previa verifica insindacabile da parte del Consiglio.

La formazione dell'elenco avviene su iniziativa del Consiglio con cadenza annuale.

Gli iscritti negli elenchi rimangono in carica per un anno e saranno cancellati nel caso siano oggetto di un procedimento disciplinare o perdano i requisiti; non potranno far parte contemporaneamente di più organi giudicanti.

Ciascun membro presterà la propria opera in forma gratuita con il rimborso delle sole spese effettivamente sostenute, che saranno poste a carico dell'Ordine d'appartenenza.

ORGANO GIUDICANTE DI 2° GRADO

Presso il CNAPPC è istituito l'organo giudicante di 2° Grado nel caso di una impugnazione del provvedimento disciplinare (ora regolato dal DM 1 ottobre 1948).

Tale organo sarà costituito da 5 componenti sorteggiati da un elenco nazionale formato dai soggetti (uno o due) segnalati dai rispettivi Consigli provinciali.

Il sorteggio non prenderà in considerazione i candidati provenienti dall'Ordine provinciale di appartenenza dell'incolpato.

Farà parte dell'organo giudicante, senza diritto di voto, un cancelliere con funzioni di segretario nominato fra i membri del Consiglio Nazionale.

L'organo giudicante elegge il presidente fra i componenti.

L'elenco nazionale sarà aggiornato con cadenza annuale.

REVISIONE DELLE NORME

Una revisione integrale della normativa, come rivendicato da vari Ordini nelle loro osservazioni dovrebbe essere preceduta da una verifica dell'applicazione delle vigenti norme e quindi dalla conoscenza dei procedimenti effettuati e delle relative sentenze emesse mediante l'acquisizione dei dati provenienti dai vari Ordini provinciali

PROCESSO DI SEMPLIFICAZIONE

Si auspica che le norme deontologiche debbano essere comuni a tutte le professioni dell'area tecnica, anche se ciò è di non facile attuazione in ragione delle differenti finalità che caratterizzano le varie

professioni. Appare opportuno attuare un processo di semplificazione delle norme deontologiche vigenti e delle rispettive procedure nel modo seguente:

1. Uniformare in un unico corpus normativo le sei norme deontologiche degli architetti ora vigenti.
2. Compiere un processo di semplificazione per snellire le procedure sanzionatorie, senza dover far ricorso all'Organo giudicante, su casi certi ed incontrovertibili che attualmente ingolfano i compiti istituzionali di un Consiglio provinciale, introducendo meccanismi automatici di giudizio per casi specifici da individuare e disciplinare, come, ad esempio,
 - la sospensione degli architetti non in regola con la tassa annuale di iscrizione ex art.50 reg.to 2537 /1925;
 - la mancanza di comunicazione del cambiamento della propria residenza, come imposto dall'ultimo comma dell'art. 3 del Reg.to2537/25;
 - il non ritiro della posta elettronica certificata;
 - la morosità nei confronti dell'Inarcassa, ex legge 6/81 art.16-6.

PROBLEMI DA AFFRONTARE

Si è ritenuto di non affrontare il problema della deontologia in riferimento alle nuove figure professionali, come quelle relative alle società, in quanto quest'ultime non risultano ancora definite in termini assoluti e non è chiaro quale dovrà essere il loro rapporto con l'Ordine professionale.

La Commissione "Deontologia", pur avvertendo la necessità di occuparsi di norme relative agli Architetti provenienti da altri Paesi europei o extra-europei, ha ritenuto di rimandare la trattazione del

problema in attesa di una definizione del nuovo ordinamento professionale.

La Commissione "Deontologia":

Raffaello FRASCA del CNAPPC

Simone Cola del CNAPPC

Alberto DITTA dell'Ordine di Trapani

Andrea MARCHISIO dell'Ordine di Aosta

Isidoro MENDOLA dell'Ordine di Palermo

Glauco PROVANI dell'Ordine di Terni

Roma, dicembre 2011

AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE

PREMESSA

La formazione continua costituisce il presupposto per una crescita economica sostenibile ed una positiva evoluzione non solo degli specifici operatori di settore, ma della intera società.

L'aggiornamento professionale ha l'obiettivo di garantire un costante adeguamento professionale rispetto alla dinamica evoluzione della ricerca scientifica applicata, nonché un continuo aggiornamento delle conoscenze, utili al raggiungimento di un adeguato esercizio professionale a tutela della collettività.

Competenza, competitività e innovazione rappresentano le chiavi di identificazione di uno sviluppo di saperi complessi e saperi emergenti in linea con le esigenze di un sistema sociale ed economico dinamico e sempre maggiormente a vocazione internazionale.

La necessità di individuare una evoluzione formativa professionale oltre che necessaria conseguenza alla continua evoluzione ed involuzione normativa del nostro paese, contribuisce alla ricerca professionale di una prestazione intellettuale di decisa qualità e competenza.

Il garantire uniformità e qualità a livello nazionale rappresenterà per quanto sopra l'impegno cui tutte le strutture ordinistiche si dovranno applicare sinergicamente nella decisa volontà di riconfigurare degnamente la figura dell'architetto nella società nazionale ed internazionale.

CREDITI FORMATIVI OBBLIGATORI - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

La formazione professionale continua è attività obbligatoria di aggiornamento, approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle competenze tecniche sulle materie oggetto di esercizio dell'attività per gli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini provinciali. E' svolta nell'interesse dei destinatari della prestazione professionale degli iscritti all'albo e a garanzia dell'interesse pubblico;

Il credito formativo professionale (CFP) è l'unità di misura, riferito ad un'ora di attività, per la valutazione dell'impegno richiesto per l'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale continua.

Tutti gli iscritti all'Albo nelle varie sezioni e settori sono soggetti all'obbligatorietà giuridica ed etica, come indicato dal Decreto Legge.

L'iscritto all'albo sceglie liberamente, in relazione alle proprie esigenze professionali e nel rispetto delle presenti norme, le attività formative da svolgere ai fini dell'assolvimento dell'obbligo.

Le esclusioni dall'obbligatorietà, su richiesta dell'interessato, riguardano: necessità relative a maternità, paternità e gravi malattie; la certificata assenza o inattività, per un periodo superiore ai sei mesi, per ragioni eccezionali, sarà valutata caso per caso dal Consiglio del relativo ordine provinciale.

Per i nuovi iscritti all'albo, l'obbligo formativo annuale decorrerà dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'iscrizione.

CFO- CREDITI FORMATIVI OBBLIGATORI

L'aggiornamento e lo sviluppo professionale si realizzano mediante la partecipazione ad eventi formativi, sottoposti a preventiva validazione, e attribuzione di crediti formativi, da parte del CNAPPC, su proposta di ordini provinciali, federazioni regionali, fondazioni e organizzazioni che operano a livello nazionale o internazionale.

L'aggiornamento e lo sviluppo professionale è promosso da ordini provinciali, federazioni e consulte regionali nonché da enti ed organizzazioni che operano a livello nazionale o internazionale.

La gestione e l'attestazione dell'aggiornamento e dello sviluppo professionale spetta esclusivamente agli ordini provinciali e alle federazioni o consulte regionali in quanto delegate dagli ordini.

Le attività formative devono avere ad oggetto le materie inerenti all'attività professionale degli iscritti agli Albi nelle varie sezioni e singoli settori.

Per l'assolvimento dell'obbligo di formazione l'iscritto all'albo è tenuto ad acquisire 60 crediti formativi professionali per ogni triennio formativo, con un minimo di 15 crediti annuali;

La formazione dovrà essere diversificata garantendo i molteplici settori di aggiornamento evitando la monotematicità. A titolo esemplificativo i settori di aggiornamento dovranno riguardare le aree tecniche, costruttive, normative, culturali, etiche e deontologiche.

OFP- OCCASIONI FORMATIVE PREMIALI

Considerato che i crediti formativi obbligatori e le occasioni formative premiali non attengono ai corsi che, per legge, formano competenze tecniche specifiche (sicurezza, certificazione energetica, prevenzione

incendi ecc) si individuano come occasioni formative premiali i master di primo e secondo livello e tutte quei particolari approfondimenti didattici, culturali e scientifici (restauro, paesaggio, design ecc), che accreditati dal CNACCP possano garantire attestazioni di frequenza utili dal punto di vista curricolare.

RICONOSCIMENTO E ATTESTAZIONE DEI CREDITI FORMATIVI

Il riconoscimento e l'attestazione dei CFO e OFP avviene da parte degli Ordini Provinciali e delle Federazioni o Consulte Regionali, sulla base dei criteri di validazione definiti dal CNAPPC. Vengono definiti e concessi su ogni singola attività formativa con delibera di consiglio ed obbligo di informativa al CNAPPC.

Il CNAPPC curerà la tenuta di un Registro Unico Nazionale delle attività validate. I singoli ordini provinciali cureranno l'annotazione, per ogni singolo iscritto dei CFO e OFP maturati, trasmettendone documentazione al CNAPPC, al fine di garantire un monitoraggio costante e continuo della evoluzione delle attività.

AREE TEMATICHE OGGETTO DI AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE

A titolo puramente indicativo si individuano le aree oggetto di aggiornamento professionale continuo:

Aggiornamento tecnico e normativo: norme nazionali e regionali, aggiornamento su regolamenti di applicazione locale, nuovi materiali e tecnologie, aggiornamento normativo su temi del risparmio energetico, aggiornamento normative antincendio, nuovi materiali e tecniche costruttive, normativa urbanistica e di pianificazione, progettazione del paesaggio.

Aggiornamento culturale: conferenze e convegni di cultura del progetto, partecipazione a mostre, partecipazione a visite guidate.

Ordinamento, deontologia professionale: deontologia, tariffe ed altre tematiche, contrattualistica, gestione dello studio e dell'attività professionale.

Le modalità di svolgimento delle attività formative possono consistere in corsi, conferenze, seminari.

COSTI

Gli Ordini provinciali, le Consulte e Federazioni regionali e il CNAPPC, al fine di garantire l'attivazione di attività formative obbligatorie favoriranno lo svolgimento possibilmente gratuito o a costi contenuti della formazione professionale, con attenzione a favorire la formazione giovanile a costi ridotti.

I costi devono in ogni caso essere sempre fiscalmente detraibili.

MONITORAGGIO E PIATTAFORMA ON-LINE

Il Consiglio Nazionale considera doverosa una attuazione progressiva del processo ed in ogni caso un monitoraggio quantomeno biennale trascorso il quale dovrà porre in essere i dovuti correttivi alla manovra qui indicata al fine di rendere maggiormente agevole ed usuale il processo di qualificazione culturale e professionale degli iscritti.

L'ottimale utilizzo della piattaforma informatica in attuale dotazione del CNAPPC rappresenterà per il Consiglio Nazionale stesso, oltre che per i singoli Consigli Provinciali, un vassoio informatico su cui far interagire tutte le attività previste.

ATTRIBUZIONI E COMPITI DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale indirizza lo svolgimento della formazione professionale continua e la orienta verso le nuove aree di sviluppo della professione. ed esercita le proprie attribuzioni di vigilanza sull'attività degli Ordini territoriali.

Svolge attività di monitoraggio ed eventuale orientamento di eventi e attività formative a distanza degli Ordini territoriali.

Il Consiglio Nazionale coordina, promuove, vigila e controlla l'attività degli Ordini territoriali e assiste gli Ordini territoriali, nell'attuazione dei programmi di formazione professionale in materia di formazione.

Il Consiglio Nazionale predispone e aggiorna le presenti Linee Guida per la formazione professionale continua degli Ordini territoriali per assicurare ampia diffusione dei programmi tra tutti gli iscritti, uniformità di riconoscimento dei crediti formativi.

Il Consiglio Nazionale utilizza per i propri compiti di gestione, esecuzione e monitoraggio la piattaforma informatica di propria dotazione offrendo anche agli ordini provinciale tutti i sussidi che dovessero rendersi necessari.

Per il monitoraggio e la valutazione dei programmi formativi predisposti dagli Ordini territoriali e per

l'attribuzione dei crediti formativi afferenti alle singole attività formative, il CNAPPC si avvale di un'apposita commissione istituita presso il Consiglio Nazionale stesso;

SANZIONI

Come stabilito dal DL 138, il mancato rispetto dell'obbligo normativo costituisce violazione delle norme deontologiche. Le violazioni e le sanzioni saranno poi definite nel regolamento di attuazione, tenendo presente la gradualità di applicazione.

RETROATTIVITA'

Dopo l'entrata in vigore del regolamento, chi avesse investito negli ultimi anni (ad esempio 3) attività formativa certificata con specifici e qualificati attestati di frequenza potrà chiedere l'attribuzione dei relativi crediti con un principio di retroattività che permetta di intervenire con premialità verso gli iscritti che hanno investito in attività formativa. La retroattività si applica solo alle OFP.

FASE TRANSITORIA

Il regolamento è attivato in via transitoria per la durata di tre anni e dovrà essere perfezionato a seguito del riscontro di monitoraggio da farsi su specifico modulo predisposto dal CNAPPC e operato dai singoli ordini con raccolta e analisi di moduli di valutazione da fare compilare agli iscritti in occasione di ogni singola attività formativa.

Gruppo di lavoro FORMAZIONE

Giorgio Cacciaguerra, Lisa Borinato, Ferruccio Favaron, Alessandro Marata,

Walter Baricchi, Paolo Belloni, Antonio Bugatti, Sabatino Falzarano, Antonio Gatto, Paolo Vrabec, Alberto Winterle

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE ORDINAMENTO

Senza volere entrare nell'ambito di eventuali giudizi specifici si è esaminata oggettivamente la documentazione normativa più recente (nazionale ed europea) al fine di evidenziare possibili aspetti significativi per una riforma delle nostre professioni di architetto, pianificatore, paesaggista, conservatore, architetto iunior e pianificatore iunior.

L'Art. 3 del Decreto legge 138/2011 con s.m.i. , forma l'oggetto principale del nuovo corpus normativo.

1 - NUOVE NORME NAZIONALI.

L'art. 3 comma 5 della Legge detta in sintesi i seguenti princìpi:

- a) *libera concorrenza (con i corollari della presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale e di una differenziazione e pluralità dell'offerta tale da garantire che gli utenti possano scegliere e siano informati);*
- b) *libertà di accesso alla professione;*
- c) *autonomia e indipendenza di giudizio del professionista;*
- d) *possibilità di limitare le abilitazioni all'esercizio della professione solo per ragioni di pubblico interesse (specie in rapporto alla salute umana) e senza discriminazioni;*
- e) *obbligo della formazione continua permanente (la cui violazione costituisce illecito disciplinare);*
- f) *disciplina del tirocinio tale da garantire un'attività formativa effettiva, con obbligo di corresponsione di un equo compenso di natura indennitaria e limitazione della durata del tirocinio stesso a tre anni;*
- g) *pattuizione per iscritto del compenso del professionista (e connesso obbligo informativo in favore del cliente);*
- h) *obbligo di copertura assicurativa;*
- i) *separazione fra gli organi esercenti funzioni disciplinari e gli organi di amministrazione degli Ordini professionali;*
- j) *libertà di pubblicità informativa.*

Vale la pena ricordare che lo stesso articolo 3 della Legge citata ai commi 1, 2 e 3 detta ulteriori princìpi che, pur non essendo indirizzati direttamente agli Ordini professionali, possono essere intesi comunque come cogenti anche per questi Enti, in quanto tesi a riformare Comuni, Province, Regioni e Stato; infatti essendo gli Ordini enti non economici di diritto pubblico nonché Organi ausiliari dello Stato appare difficile ritenere che gli stessi ne possano essere del tutto esclusi.

In questo caso quindi occorre prendere in considerazione, entro un anno, anche i seguenti princìpi nell'ambito della riforma degli Ordinamenti:

1. *l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di:*
 - a) *vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;*
 - b) *contrasto con i princìpi fondamentali della Costituzione;*
 - c) *danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale;*

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE ORDINAMENTO

Senza volere entrare nell'ambito di eventuali giudizi specifici si è esaminata oggettivamente la documentazione normativa più recente (nazionale ed europea) al fine di evidenziare possibili aspetti significativi per una riforma delle nostre professioni di architetto, pianificatore, paesaggista, conservatore, architetto iunior e pianificatore iunior.

L'Art. 3 del Decreto legge 138/2011 con s.m.i. , forma l'oggetto principale del nuovo corpus normativo.

1 - NUOVE NORME NAZIONALI.

L'art. 3 comma 5 della Legge detta in sintesi i seguenti principi:

- a) *libera concorrenza (con i corollari della presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale e di una differenziazione e pluralità dell'offerta tale da garantire che gli utenti possano scegliere e siano informati);*
- b) *libertà di accesso alla professione;*
- c) *autonomia e indipendenza di giudizio del professionista;*
- d) *possibilità di limitare le abilitazioni all'esercizio della professione solo per ragioni di pubblico interesse (specie in rapporto alla salute umana) e senza discriminazioni;*
- e) *obbligo della formazione continua permanente (la cui violazione costituisce illecito disciplinare);*
- f) *disciplina del tirocinio tale da garantire un'attività formativa effettiva, con obbligo di corresponsione di un equo compenso di natura indennitaria e limitazione della durata del tirocinio stesso a tre anni;*
- g) *pattuzione per iscritto del compenso del professionista (e connesso obbligo informativo in favore del cliente);*
- h) *obbligo di copertura assicurativa;*
- i) *separazione fra gli organi esercenti funzioni disciplinari e gli organi di amministrazione degli Ordini professionali;*
- j) *libertà di pubblicità informativa.*

Vale la pena ricordare che lo stesso articolo 3 della Legge citata ai commi 1, 2 e 3 detta ulteriori principi che, pur non essendo indirizzati direttamente agli Ordini professionali, possono essere intesi comunque come cogenti anche per questi Enti, in quanto tesi a riformare Comuni, Province, Regioni e Stato; infatti essendo gli Ordini enti non economici di diritto pubblico nonché Organi ausiliari dello Stato appare difficile ritenere che gli stessi ne possano essere del tutto esclusi.

In questo caso quindi occorre prendere in considerazione, entro un anno, anche i seguenti principi nell'ambito della riforma degli Ordinamenti:

1. ***l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di:***
 - a) *vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;*
 - b) *contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;*
 - c) *danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale;*

L'art. 10 della Legge riguarda la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.

Per quanto attiene la Commissione Ordinamento va segnalata almeno la deprecabile abrogazione tout court della legge 23 novembre 1939, n. 1815, che abroga inspiegabilmente le Associazioni tra professionisti.

2 - TEMPI.

Riassumendo gli Ordinamenti professionali dovranno essere riformati tramite DPR entro il 12 agosto 2012.

Entro 6 mesi il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui ai commi 4, lettera c), 6 e 7 dell'art 10 (società).

Le restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche previste dall'ordinamento vigente sono abrogate quattro mesi dopo l'entrata in vigore del Decreto

3 - NORME EUROPEE.

Oltre al nuovo dettato normativo statale sopraccitato, occorre tener conto anche della normativa e dei relativi indirizzi europei: a questo proposito si segnalano le due direttive (2005/36 sul Riconoscimento delle qualifiche professionali e 2006/123 relativa ai Servizi nel mercato interno) nonché la Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo sui servizi professionali n° 83 del 9 febbraio 2004.

Su queste norme e sui relativi indirizzi si fonda la politica europea per le professioni. In particolare occorre riservare attenzione alla suddetta Comunicazione, in quanto essa è originata dai precedenti intendimenti presi anche dall'allora Commissario Monti.

In particolare in essa si evincono i seguenti dati:

1. I servizi professionali rappresentano un settore chiave dell'economia europea e ad essi è affidata la prestazione di servizi di considerevole importanza pubblica. Dai dati relativi al 2001 emerge che i "servizi legati alle imprese" hanno generato un fatturato superiore a 1.281 miliardi di euro, pari a circa l'8% del fatturato totale dell'UE.
2. Il settore è caratterizzato da un elevato livello di regolamentazione spesso costituita da un insieme di disposizioni statali, normative di autoregolamentazione, prassi e consuetudini.
3. La relazione Kok del novembre 2004 ha sottolineato l'importanza di liberalizzare i mercati e sopprimere la regolamentazione non necessaria per promuovere una maggiore concorrenza. Nella relazione si chiede una revisione sistematica della normativa per garantire che essa non intralci l'attività economica oltre il necessario.

La stessa Comunicazione della Commissione peraltro ammette che varie ed importanti ragioni giustifichino una regolamentazione accuratamente mirata dei servizi professionali, in base al criterio dell' "INTERESSE GENERALE".

- *in primo luogo poiché vi è una "asimmetria dell'informazione" tra i clienti e i prestatori di servizi professionali in quanto è indispensabile che questi ultimi dispongano di un elevato livello di conoscenze tecniche. I consumatori, invece, possono essere sprovvisti di tali conoscenze e hanno pertanto difficoltà a giudicare la qualità dei servizi che acquistano.*
- *In secondo luogo si deve considerare il concetto della "esternalità", per cui la prestazione di un servizio può avere un impatto su terzi oltre che sull'acquirente del servizio. ... ;*
- *In terzo luogo, poiché si ritiene che taluni servizi professionali, siano dedicati alla produzione di "beni pubblici" che presentano un valore per la società in generale, ad esempio l'amministrazione corretta della giustizia. È possibile che in assenza di regolamentazione tali servizi siano forniti in maniera inadeguata o insufficiente.*

La Comunicazione però distingue alcuni casi dubbi in quanto vi sono taluni fattori, che tuttavia, non interessano nella stessa maniera tutti gli utilizzatori di servizi professionali.

Il principale dato emerso è che per gli utilizzatori occasionali, generalmente consumatori individuali e famiglie, potrebbe essere necessaria una protezione accuratamente mirata. D'altro canto i principali utilizzatori dei servizi professionali, – le imprese e il settore pubblico – potrebbero necessitare solo in misura limitata o non necessitare affatto di tutela regolamentare dato che si trovano in una posizione migliore per scegliere i prestatori che rispondono meglio ai loro bisogni..

Come primo passo, gli Stati membri dovrebbero avviare, se non lo hanno ancora fatto, un lavoro analitico di revisione delle restrizioni esistenti. In una prima fase potrebbero essere individuate le restrizioni della concorrenza che possono essere eliminate velocemente e per le quali non sono necessarie ulteriori analisi, ad esempio alcuni prezzi fissi o raccomandati e talune limitazioni della pubblicità.

4 – PROPOSTE.

La Commissione, prendendo atto di quanto sopra sinteticamente elencato, ha identificato alcune tematiche prevalenti, che potrebbero segnare un percorso per la riforma dell'ordinamento:

1. La forma giuridica dell'Ordine non muta, pertanto gli stessi restano Enti non economici di diritto pubblico, nonché Organi ausiliari dello Stato, basati su Albi ad iscrizione obbligatoria degli aventi titolo (vedi Esame di stato); resta ancora da determinare l'aspetto amministrativo e fiscale dell'Ordine, in ragione del regime IVA. Essendo l'Ordine quindi Organo ausiliario dello Stato, basato su Albi ad iscrizione obbligatoria, se ne conferma la natura non sindacale, ma di organismo che opera a tutela di interessi pubblici.
2. Anche l'attuale struttura degli Albi non muta, salvo la presenza di un elenco speciale riservato alle "Società tra professionisti" di cui all'art. 10 della Legge; potrebbe diventare obbligatoria la pubblicazione degli albi sul sito internet dell'Ordine con modalità trasparenti e facilità di accesso; altrettanto si conferma il registro unico degli iscritti presso il sito internet del CNAPPC, anch'esso da riformulare con modalità trasparenti e facilità di accesso. Non si ravvisa la necessità di suddividere l'Albo in più elenchi differenziati (salvo quello delle Società) suddivisi tra liberi professionisti e dipendenti pubblici e privati. Va ricordato, ovviamente, che i Soci professionisti delle "Società tra professionisti" devono essere iscritti all'Albo e soggetti alla deontologia; ciò avviene nella stessa misura anche per le società medesime. Rimane ancora da determinare, nel caso di società multidisciplinari, presso quale o quali Ordini esse debbano essere iscritte, in funzione della tutela degli interessi di carattere generale, nell'ambito dei servizi prestati.
3. Si ritiene fondamentale sottolineare che l'Ordine, anche al fine della conseguente riforma di Codici deontologici, dovrà prevalentemente tutelare l'interesse generale e dell'utente (entrambi declinati secondo quanto disposto dal comma 5 art. 3 della Legge). Altrettanto importante appare il principio dell'etica collettiva della professione.
4. Viene mantenuta l'attuale architettura istituzionale, basata su organismi territoriali (Ordini provinciali) e nazionali (Consiglio Nazionale).
5. L'Ordine conserva l'attribuzione dei poteri deontologici, ma dovrà individuare un nuovo organismo con funzioni disciplinari, a cui non possono partecipare i membri del consiglio; lo stesso dicasi per il Consiglio Nazionale, al quale è attribuita la formazione dei Codici deontologici, formativi ed assicurativi. Viene riconosciuto, all'utente dei servizi professionali, il diritto di costituirsi come soggetto "parte in causa" nel processo deontologico. L'organismo a cui sono affidate le funzioni disciplinari di cui all'art. 3 comma 5, potrebbe essere nominato dalla Corte d'Appello territorialmente competente e composto da: un Presidente, nominato dal Presidente della stessa Corte d'Appello; un membro scelto tra una rosa di nomi designati dalle associazioni di consumatori, e da tre membri scelti tra una rosa di nomi designata dal Consiglio dell'Ordine tra gli iscritti all'Albo che non rivestano la carica di consigliere.
6. L'Ordine svolge dunque la funzione di garanzia degli interessi pubblici, nel settore di competenza, anche divulgando i valori della cultura professionale ed erogando servizi, oltre che per gli iscritti, anche per altri Enti ed utenti. A tale scopo potrebbero essere istituiti i seguenti servizi, alcuni dei quali resi obbligatori dalla normativa vigente:
 - a) - La Formazione continua, ai sensi dell'art. 3 comma 5, sarà obbligatoria per tutti gli iscritti all'Ordine, con verifica triennale del raggiungimento dei crediti formativi richiesti per la conservazione dell'iscrizione all'Ordine. Tale formazione potrà essere

effettuata anche da soggetti diversi dall'Ordine. In ogni caso, le attività formative e/o di aggiornamento professionale dovranno essere validate, ai sensi dell'art. 3 comma 5, lettera b);

- b) l'istituzione della "*Camera edilizia*" la quale, tramite precisi protocolli di intesa con i Comuni, può assumere il ruolo istruttorio per diverse pratiche edilizie ed urbanistiche;
- c) l'istituzione di una "*Commissione di Validazione dei Contratti*" (resi obbligatori dall'art.3 comma 4 lettera d), la quale, con l'obiettivo di garantire il committente e di superare le asimmetrie informative, potrà, a titolo oneroso, validare i Contratti, alla presenza del committente e del professionista. Tale commissione potrebbe occuparsi anche della valutazione del "Costo del Lavoro professionale" basata su prezziari regionali costituiti in accordo con le Camere di Commercio e con gli Organismi dei Consumatori;
- d) l'istituzione della "*Camera di Conciliazione*" per i casi esclusi dal giudizio disciplinare;
- e) l'istituzione, pressì gli Ordini, di centri di promozione, produzione e sostegno della cultura professionale.

7. L'Ordine potrebbe assumere anche un ruolo istituzionale, nell'ambito della tutela degli interessi generali e dei principi costituzionali, avendo titolo quindi per interloquire con Enti e soggetti pubblici e privati.

GRUPPO DI LAVORO POLITICHE ECONOMICHE

DOCUMENTO DI SINTESI

Componenti gruppo di lavoro:

ALF' Massimiliano	Presidente Ordine La Spezia / Federazione Ordini della Liguria;
AZZOLINI Carlo	Vice presidente Ordine Bolzano;
CAIRE Enrica	Presidente Ordine di Nuoro / Federazione Ordini Sardegna;
CAMERINO Dario	Presidente Ordine Alessandria / Federazione Ordini Piemonte;;
CAPPOCHIN Giuseppe	Presidente Ordine di Padova / Ufficio di Presidenza Conferenza;
CAPRIO Pasquale	Consigliere nazionale;
CAPUANI Matteo	Consigliere nazionale;
FELICETTI Pasquale	Consigliere nazionale;
FRISON Franco	Consigliere nazionale – segretario;
PISTOLESI Fabrizio	Presidente Federazione Lazio;
PODESTA' Domenico	Consigliere nazionale;
POLICHETTI Gennaro	Presidente Ordine Napoli;
SCRIMA Luigi	Presidente Ordine Prato / Federazione Ordini della Toscana;

1. PREMESSE

I temi affrontati dal gruppo di lavoro fanno riferimento ai contenuti della Legge 14 settembre 2011, n. 148 ed in particolare alle seguenti lettere del comma 5, articolo 3:

- d) obbligo della definizione del contratto in forma scritta all'atto del conferimento dell'incarico,
- e) obbligo di stipula di idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'attività professionale,

nonché ai commi dal 3 all'11 dell'articolo 10:

- possibilità di costituire società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico.

2. ALLEGATI

Sull'argomento delle società professionali è stato richiesto all'avv. Antonucci un contributo sullo stato della società professionali nei principali paesi dell'Unione Europea che, si allega unitamente ai contributi pervenuti da parte di taluni componenti del gruppo di lavoro.

Sul contributo ricevuto dall'avv. Antonucci che ha esposto varie forme societarie esistenti in paesi quali la Spagna, la Germania, la Francia e l'Inghilterra è emerso un dato comune; In tutti questi paesi le varie forme societarie per l'esercizio dell'attività professionale prevedono una prevalenza, nelle attività decisionali, dei partner professionali piuttosto che dei soci di capitale che pure sono presenti, seppure in forma limitata.

Altro dato che emerge fortemente è l'assoluta responsabilizzazione dei componenti che nella generalità delle situazioni esposte rispondono solidalmente per gli errori commessi nell'esercizio della professione pur se, in tutti i casi, è sempre prevista la possibilità di idonea copertura assicurativa.

Solo nelle società tra professionisti inglesi si rilevano alcune differenze come quella per cui la responsabilità dei componenti in caso di liquidazione è limitata, come per le società di capitali, alla entità del capitale sociale e l'associazione professionale è responsabile per le azioni illecite od omissive del singolo componente pur se i componenti non sono solidalmente responsabili per le azioni del singolo membro.

3. PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI OBBLIGHI ASSICURATIVI

- a) L'assicurazione per i rischi derivanti dall'attività professionale deve possedere un livello di garanzia minima - requisiti essenziali - entro cui ricomprendere, oltre alla responsabilità civile professionale, una adeguata copertura riguardante i rischi derivanti dall'assolvimento delle funzioni relative alla responsabilità della sicurezza, di cui al D. Lgs. 81/08 e seguenti. In definitiva è auspicabile che la copertura sia estesa a tutte le prestazioni professionali, riservate e non. Il professionista, in base alla specifica attività svolta, caso per caso potrà orientarsi e definire, per sottrazione, la polizza più conveniente ed adatta alle sue specifiche esigenze.
- b) Sarà opportuno, allo scopo di svolgere un'utile azione di monitoraggio dello specifico settore, un osservatorio sui sinistri col contributo degli Ordini e delle istituzioni assicurative istituzionali (INAIL), allo scopo di valutare i rischi più ricorrenti e la dinamica e frequenza dei sinistri.
- c) Occorrerà, giocoforza, valutare attentamente forme di agevolazioni per i giovani iscritti che non incidano sensibilmente sulla copertura dei rischi allo scopo di evitare che tale obbligo possa costituire un limite all'accesso all'attività professionale.
- d) Acquisire certezza di risultato da parte delle compagnie assicurative relativamente alla loro solvibilità in caso di sinistro accompagnata da tempi certi di risarcimento con procedure semplificate onde conseguire al meglio idonee garanzie per la committenza.
- e) Rapportare in maniera sostanziale i contenuti del contratto (prestazioni da svolgere) con la polizza assicurativa (rischi coperti).
- f) Specificare che l'assicurazione nel caso di lavori pubblici deve intendersi quella di cui all'art. 111 del D.Lgs n. 163/2006. Le garanzie previste dagli artt. 65 (Garanzie a corredo dell'offerta) e 113 (Garanzie di esecuzione e coperture assicurative) devono essere soppresse in quanto aggiuntive.
- g) Necessità dell'obbligo assicurativo per tutti coloro che svolgono attività professionale in forma autonoma o subordinata (es. dipendenti pubblici, insegnanti).

4. TEMI DA SVILUPPARE

In sede di regolamento attuativo è necessario sviluppare con le necessarie cautele i seguenti argomenti, nell'ottica di definire criteri generali comuni:

- a) tutela legale per il professionista,
- b) massimali, franchigie minime, servizi erogati, percentuali dei premi sui fatturati,
- c) casi anomali (es. fatturati elevati e rischi bassi e viceversa),
- d) possibilità di forme assicurative per prestazioni occasionali.

Preliminarmente a proposito della tutela legale si potrebbe tenere conto di quelle compagnie assicurative che all'interno delle loro polizze di assicurazione per la responsabilità civile professionale comprendono anche l'assistenza legale, ad esempio, nei casine di incidenti sul lavoro laddove siano coperti anche i rischi derivanti dall'assolvimento delle prestazioni relative al coordinamento della sicurezza, sia in fase di progettazione che di esecuzione.

Nella gran parte dei casi, allo stato, le compagnie assicurative fanno generalmente riferimento ai fatturati e qualche compagnia, come i lloyds, per la copertura dei rischi riguardanti le opere pubbliche richiede premi minimi essendo detti rischi già ricompresi nella copertura da fornire in base all'ex art. 30 della Merloni tant'è che il fatturato preso in considerazione è esclusivamente quello relativo a prestazioni rese per i privati.

Per quanto riguarda casistiche anomale come fatturati elevati e bassi rischi si ritiene poco calzante la questione atteso che, se è vero come è vero che a fatturati elevati corrispondono un numero elevato di prestazioni, esse nel settore dell'edilizia civile hanno una comune matrice per quanto riguarda la casistica dei rischi.

Le prestazioni occasionali, poi, in ossequio al termine con cui si qualifica la prestazione, potrà prevedere altrettanto occasionali coperture avendo cura di contenerne l'onere economico che in casi del genere - occasionalità della copertura - tende a lievitare sensibilmente nei costi.

5. PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI SOCIETA' PROFESSIONALI

In ossequio a quanto contenuto nella ricerca esposta dall'avvocato Antonucci sulle varie forme societarie esistenti in alcuni importanti paesi d'Europa si possono avvalorare ed accreditare le considerazioni che seguono:

- a) I ruoli decisionali (es. amministratore delegato, direttore, presidente) devono essere ricoperti solo da soci professionisti iscritti all'Ordine (non soci solo laureati o laureati e abilitati ma non iscritti all'Albo) e non da soci di investimento;
- b) La maggioranza dei componenti negli organi sociali (es. consiglio di amministrazione) deve far capo a soci professionisti iscritti all'Ordine;

- c) I soci di investimento che apportano capitale non possono essere anonimi, ciò anche al fine di evitare possibili infiltrazioni di capitali di provenienza dubbia o, addirittura, illecita;
- d) Lo scopo principe della società devono essere solo quello connesso all'esercizio della professione dei soci professionisti;
- e) Prevedere l'interdizione per il socio professionista di partecipare alla società in qualità di socio non professionista qualora sia incorso nella cancellazione dall'Albo;
- f) L'impossibilità di partecipare a società professionali per coloro che abbiamo subito condanne penali, passate in giudicato, che incidano sulla condotta civile e morale per tutti i componenti, soprattutto se legate a comportamenti riguardanti l'esercizio della professione per i soci professionisti;
- g) L'inibizione per il socio di investimento facente parte già di una data società di poter partecipare, contemporaneamente, di partecipare ad altra società.
- f) Armonizzazione degli statuti societari alle vigenti norme comunitarie in materia allo scopo di consentire alla società di poter liberamente operare in ambito comunitario.

6. TEMI DA SVILUPPARE

In sede di regolamento attuativo è necessario sviluppare con le necessarie cautele i seguenti argomenti:

- a) contenuti minimi atto costitutivo,
- b) contenuti minimi accordi parasociali,
- c) modalità di utilizzo del curriculum della società in caso di suo scioglimento,
- d) modalità di trasferimento quote societarie da professionista a socio di investimento,
- e) norme deontologiche rivolte alle società,
- f) criteri di iscrizione all'Albo/Albi in caso di molteplici professionalità presenti nella società.

7. IL CONTRATTO D'OPERA

Col venir meno delle tariffe professionali e l'obbligo della forma scritta del "contratto d'opera" riguardante il complesso delle prestazioni professionali che il professionista o la società è chiamata a svolgere, andrebbe, preventivamente, pattuita l'entità complessiva delle prestazioni professionali.

A tal proposito sarà opportuno che al contratto d'opera venga allegato anche idoneo capitolato prestazionale quale decalogo dei diritti e dei doveri nel quale dovranno essere contenuti tutti gli obblighi in capo al tecnico e/o società incaricati della prestazione ed i doveri in capo alla committenza e, non ultimo, la modalità e cadenza temporale della corresponsione del dovuto per lo svolgimento delle varie prestazioni.

Rimane incerto il modo con cui addivenire alla quantizzazione delle prestazioni professionali, oggetto dell'incarico, che, in assenza delle tariffe, dovranno essere valutate nei modi da stabilirsi e riportate all'interno del contratto d'opera e dell'allegato capitolato prestazionale con la precisazione delle modalità di corresponsione.

All'atto della rivisitazione della Tariffa Professionale di qualche anno addietro venne affrontata e sviscerata la tematica dei capitolati prestazionali con produzione di elaborati, tutt'ora pienamente validi, che potranno, all'occorrenza, essere ripresi e riproposti alla luce delle nuove intenzionalità.

GRUPPO DI LAVORO SULLE POLITICHE ECONOMICHE

ASSICURAZIONE

Il principio dettato dalla norma:

e) a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative, di cui al presente comma, possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti;

1. il principio generale è quello di salvaguardare e tutelare il cliente da eventuali responsabilità professionali attraverso una "idonea" assicurazione i cui estremi di copertura devono essere comunicati al cliente in sede di assunzione di incarico. Da ciò dovrebbe trarsi la conclusione che la stipula della polizza di R.C. Professionale sia legata alla negoziazione di un contratto di prestazione d'opera e che, pertanto, sia destinata agli architetti/professionisti che esercitano la professione in qualsiasi forma. Occorre precisare che quasi tutti gli iscritti, compresi i dipendenti pubblici, gli insegnanti ai vari livelli, debitamente autorizzati, hanno la possibilità di assumere incarichi professionali da committente pubblico e/o privato. E' quindi necessario che qualsiasi architetto in grado di assumere incarichi professionali dovrà esporre al Committente la propria copertura assicurativa.
2. La norma di principio individua nel Consiglio Nazionale e nell'Ente previdenziale (nel nostro caso INARCASSA) i soggetti deputati a definire le condizioni generali di polizza sulla base delle quali avviare una negoziazione con le Compagnie di Assicurazione sulla base della quale i singoli iscritti, a loro giudizio e nel rispetto dei principi di concorrenza, potranno dotarsi delle coperture assicurative necessarie a garantire la loro specifica attività professionale, relazionandola con il fatturato della attività.
3. La definizione delle condizioni generali di polizza, capaci comunque di garantire coperture minime a garanzia del cliente, opportunamente relazionata alla specifica attività professionale oggetto del contratto di incarico, potrà essere costruita attraverso una specifica consulenza professionalmente adeguata al livello ed alla portata nazionale dell'iniziativa.
4. Seppure potrebbe ipotizzarsi la sottoscrizione di un contratto assicurativo "ad hoc" per il singolo incarico, come per i contratti pubblici, tuttavia l'obiettivo da perseguire per garanzia dell'iscritto e del Committente è quello di diffondere la cultura della prevenzione attraverso la stipula di polizze adeguate e, comunque, di equa portata economica.
5. Considerato che il Committente dovrà essere tenuto a verificare la effettiva adeguatezza della copertura assicurativa esposta dal professionista, sul piano delle responsabilità deontologiche dovrebbe essere sanzionata non la eventuale mancata o parziale copertura assicurativa, bensì la millantata o falsa copertura assicurativa.
6. L'obiettivo generale ai fini della trasparenza e della salvaguardia e tutela della Committenza sarebbe interessante riuscire a costruire un sistematico e complesso rapporto che consenta di assicurare una diffusione di copertura minima di assicurazione di responsabilità civile professionale alla maggior parte degli Architetti italiani

Dipartimento Professione Junior

Gruppo di lavoro “Riforma delle Professioni”

Documento di sintesi

Componenti gruppo di lavoro:

BORINATO Lisa	Consigliere nazionale
BORZI' Salvatore	Consigliere Ordine Catania
CASTELLO Doris	Consigliere Ordine Padova
CAVADENTI Stefano	Consigliere Ordine Perugia
MAZZIOTTA Michele	Tesoriere Ordine Matera
MONTAUTI Sara	Segretario Ordine Livorno
MUTTI Luisa	Consigliere Ordine Roma
SALERI Roberto	Vice Presidente Ordine Brescia
SCIACQUA Alfredo	Consigliere Ordine Lucca
SERVODIDIO Simona	Consigliere Ordine Napoli

PREMESSA

- Il gruppo di lavoro si propone di approfondire le tematiche affrontate da altri tavoli organizzati dal Consiglio Nazionale per la “Riforma delle Professioni” con particolare attenzione alle criticità che riguardano la professione junior.

Il presente documento vuole essere un contributo ai lavori che nei prossimi mesi l'attuale Consiglio Nazionale è chiamato ad affrontare, confermando la piena fiducia e certi che si opererà in funzione di una Riforma che tenga conto delle necessità dell'intera categoria.

ORDINAMENTO

- In relazione alla possibilità di una riorganizzazione della rappresentanza istituzionale basata su tre livelli, NAZIONALE-REGIONALE-PROVINCIALE, la Commissione Junior ritiene, che tale modello sia in linea con l'evoluzione dell'organizzazione dei poteri legislativi e politici attuali.

Avendo le regioni competenze delegate dallo Stato centrale, è auspicabile che la rappresentanza dell'Ordine sia presente, per l'essenziale interlocuzione tra le parti, anche a questo livello.

In una visione invece finalizzata ad una strategia di lungo periodo, si auspica un necessario dialogo e il più possibile collaborativo, con le professioni tecniche che operano ed hanno attinenza con il campo dell'architettura, dell'urbanistica e dell'edilizia.

Nel caso fosse stringentemente richiesto dalle istituzioni governative, si potrebbe pensare di dare vita ad un organismo unico di rappresentanza che tenga conto delle singole professioni, senza incorrere in ulteriori suddivisioni o accorpamenti che fanno riferimento a preparazioni tecniche di diverso grado o livello.

Il gruppo di lavoro junior, ritiene che il primo concetto enunciato sia perseguibile in maniera più rapida e rispondente alle contingenti esigenze di tutta la categoria, fermo restando ovviamente la salvaguardia del diritto di rappresentanza degli iscritti alle sezioni B nei rispettivi settori.

DEONTOLOGIA

- Vista la cogenza della normativa di cui al titolo II art. 3 Legge 148/2011 che prevede l'istituzione di un nuovo organo elettivo e giudicante di magistratura scisso dagli ordini professionali, si constata, al di là dell'organizzazione territoriale di cui si vorrà dotare l'organismo stesso, la necessità della rappresentanza paritaria delle singole sezioni senza superare il principio democratico della garanzia e rispetto delle minoranze; sarà compito esclusivo dei rappresentanti delle relative sezioni istruire i procedimenti e le decisioni che ne derivano. Il tutto, fermo restando il principio dell'unitarietà di un codice deontologico che disciplini l'intera categoria e possa persino essere di natura comune a tutte le discipline tecniche e professioni affini.

FORMAZIONE CONTINUA E TIROCINI

- In riferimento ai contenuti della legge 148 del 2011, che rende obbligatori il tirocinio professionalizzante e la formazione continua, condividiamo la necessità di aggiornare il metodo di inserimento nel mondo del lavoro del giovane professionista, sia questo proveniente da percorsi formativi quinquennali che triennali.

Crediamo fortemente in un tirocinio altamente e qualitativamente professionalizzante, espletato al di fuori del percorso universitario, e gestito nei contenuti e nei programmi esclusivamente dagli organismi demandati alla professione, quindi dagli Ordini, nelle forme e nelle modalità che si riterranno più opportune. Allo stesso modo proponiamo un tirocinio unico per l'accesso alla professione, fermo restando le vigenti norme sull'esame di stato per le singole sezioni all'interno dei relativi settori. Si suggerisce di tenere in considerazione le varie casistiche che possono riassumersi nelle seguenti forme:

1. Tirocinio **unico** per studenti provenienti sia dai percorsi quinquennali che dal 3+2;
2. Riconoscimento dell'espletamento del tirocinio per professionisti già iscritti alla sezione B da almeno 2 anni e conseguente esonero dopo l'eventuale conseguimento della laurea magistrale.

- Per ciò che si attiene alla formazione continua, necessaria e obbligatoria per garantire la qualità dell'aggiornamento dei professionisti, si auspica che tale attività possa essere svolta all'interno degli Ordini provinciali.

Questo al fine di fornire un più approfondito aggiornamento del variegato quadro legislativo italiano sia questo di tipo nazionale che regionale.

I programmi stabiliti dagli organismi nazionali dovranno essere unificati per categoria e non per livelli di qualifica professionale. Anche il numero dei crediti formativi sarebbe opportuno, siano uniformati e riconosciuti sul tutto il territorio nazionale e per tutta la categoria.

POLITICHE ECONOMICHE

- Al fine del raggiungimento pieno delle prerogative riservate alle professioni tecniche, di tutela della salute e della sicurezza dei cittadini ed in linea generale della società, il tavolo concorda con

il dettato della normativa vigente riguardo l'introduzione dell'obbligo della responsabilità professionale verso terzi introducendo comunque un sistema di monitoraggio in grado di verificare eventuali aberrazioni del sistema che si potrebbero ripercuotere sui professionisti stessi (incremento della quota per eccessivo ricorso dei professionisti dovuto all'incremento dei contenziosi).

Bisogna configurare tale forma assicurativa in modo flessibile, sì da contemperare le diverse realtà economico-professionali e territoriali degli iscritti e soprattutto tali da incentivare lo svolgimento della professione dei giovani iscritti che ormai rasentano la quota del 50%, con fatturati in via generale inferiori.

A tal fine codesto tavolo ritiene di suggerire:

1. la distinzione tra incarichi che prevedono l'assunzione di una responsabilità diretta da quelli di collaborazione che non prevedono l'assunzione di responsabilità in prima persona;
2. la previsione di un piano assicurativo a progetto, per attività professionali svolte in forma discontinua, con un massimale oltre il quale si rientra nel regime ordinario delle polizze assicurative.
3. L'estensione dell'obbligo all'assicurazione professionale, nelle forme come su esposte dovrà essere esteso a tutti gli iscritti in virtù del principio di salvaguardia e tutela dei diritti del cittadino.

- Si sottolinea sul tema della fiscalità, che gli studi di settore non comprendono la totalità degli ambiti professionali possibili dell'intera categoria, pertanto si suggerisce di interagire con le istituzioni preposte al fine di avere un trattamento fiscale che sia maggiormente in linea con il reale svolgimento dell'attività professionale.

- Riguardo le società tra professionisti con la partecipazione di capitale privato, inteso quest'ultimo come quota minoritaria, si dovrà permettere la partecipazione anche di tirocinanti e studenti, sempre nello spirito di agevolare l'apprendimento della professione da parte dei giovani iscritti od aspiranti tali.

Si ribadisce la necessità di rendere indipendente la responsabilità intellettuale e tecnica della prestazione espressa, dai possibili condizionamenti che il capitale di minoranza potrebbe porre in essere. Occorrerà inoltre trovare necessarie soluzioni, tali da trasferire gli eventuali provvedimenti disciplinari a carico del singolo professionista, anche in capo alla compagine societaria.

Roma, 15 dicembre 2011